



UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di Giurisprudenza

Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza

Tesi di laurea

**ASPETTI DEL REGIME GIURIDICO DELLA PRODUZIONE E
DEL COMMERCIO DEL MARMO IN EPOCA ROMANA**


Il Candidato:
Sara Pon

Il Relatore:
Chiar.mo Prof. Aldo Petrucci

Anno Accademico 2012/2013

..Per Carrara...

... Alla mia città e alle sue candide montagne...



Ad altiora...

INDICE SOMMARIO

	<i>pag.</i>
Introduzione	4

Capitolo Primo

Il fenomeno del marmo e il sistema amministrativo delle cave in epoca romana

1.	Espansione del dominio romano nell'Oriente Mediterraneo ed influenza del mondo greco- ellenistico sull'uso del marmo	15
2.	Sviluppo economico delle attività estrattive e del commercio marmifero	18
3.	La fondazione della colonia di Luna e il fenomeno del marmo lunense	22
4.	Amministrazione e gestione delle cave Lunensi	25
	4.1. Epoca Repubblicana	26
	4.2. Epoca Imperiale	32

pag.

Capitolo Secondo

Analisi di alcuni aspetti giuridici connessi con il mondo del marmo e delle relative cave

1. Introduzione	45
2. Regime della vendita del fondo e delle cave ivi presenti	47
3. Analisi della condizione giuridica del sottosuolo sotto il profilo minerario	55
4. Un caso di pegno avente ad oggetto marmi: D.20.4.21.1.	62

Capitolo Terzo

Il trasporto del marmo: esame di alcune problematiche giuridiche

1. La via del marmo: dalle cave fino al mare	71
2. Profili giuridici del contratto di trasporto marittimo nel diritto romano	76
3. Un caso di trasporto marittimo di marmi: D. 19.2.25.7.	82

	<i>pag.</i>
3.1. Il trasporto di colonne	90
4. Sul possibile naufragio di carichi di marmi: alcune considerazioni sulla <i>lex Rhodia de iactu</i>	93
<i>Indice delle principali fonti citate</i>	105
<i>Bibliografia</i>	108

Introduzione

“Da Luni a Pisa ci sono più di 400 stadi, da Pisa a Volterra 280 stadi, da Volterra a Populonia 270 stadi, da Populonia a Cosa 280 stadi... il primo di questi nomi, Luni, è proprio di una città e di un porto; i Greci chiamano “Selene” il porto e la città. La città non è molto estesa, il porto invece è molto ampio e molto bello e racchiude molte insenature tutte profonde; tale deve essere una base navale utilizzata da uomini che sono diventati padroni di un mare così grande e per tanto tempo. Il porto è circondato da alte montagne dalle quali è possibile vedere i diversi mari, la Sardegna e gran tratto della costa. Vi si trova marmo sia bianco sia con venature di un colore grigio-bluastrò, in giacimenti tanto ricchi e di qualità così buona, col quale si fanno lastre e colonne monolitiche, che la maggior parte dei monumenti di valore a Roma e nelle altre città prendono qui la materia prima. Questo marmo infatti è facilmente trasportabile perché le cave sovrastano il mare a cui sono vicine mentre il Tevere poi ne raccoglie il carico.”

Vorrei iniziare la mia trattazione con queste parole del geografo Strabone di Amaseia (64 a.C.-21 d.C.), tratte dalla sua opera “Geografia”,(Strabone, *Geographia*, V, 2,5)

databile nei primi anni del I sec. d.C., che rappresentano una delle più belle descrizioni della città di *Luna*, delle sue cave, dei suoi marmi e del suo porto. Strabone ne mette in risalto la ricchezza dei giacimenti e dei marmi che vi si estraevano e il fatto che questo autore abbia dedicato il suo tempo e la sua attenzione, descrivendo così accuratamente e minuziosamente questi luoghi, trova spiegazione proprio nel grande ruolo e nella grande importanza che questa città e il suo marmo ricoprivano all'interno dell'economia romana.

Una delle tante domande, che mi sono sempre posta e che mi ha spinto a riflettere su questo aspetto, è quale sia stato il motivo per cui il marmo lunense sia riuscito a diventare una componente fondamentale dell'economia non solo romana, ma anche di tutti i territori dell'Impero; qual è stato il fattore determinante in virtù del quale il marmo era considerato un materiale di pregio e di esaltazione degli imperatori? Questi quesiti, che non trovano risposte univoche, sono spinti dalla considerazione che, se attualmente il marmo di Carrara è considerato uno dei materiali più pregiati al mondo, forse lo dobbiamo proprio al riconoscimento di questo prestigio da parte della cultura romana.

La grande forza e il grande sviluppo del marmo lunense si riscontra, soprattutto, a partire dall'epoca di Augusto e della sua politica dell'immagine che diverrà una costante della politica imperiale. A fronte di questa grande richiesta pubblica, che si va ad affiancare a quella privata, ovviamente, era necessario rispondere con una precisa organizzazione della grande industria marmifera lunense.

Partendo da queste necessarie premesse, lo scopo di questa elaborato è proprio quello di cercare di delineare il sistema amministrativo delle cave romane e di alcuni aspetti giuridici connessi con il mondo del marmo.

Lo sfruttamento delle cave e il grande utilizzo del marmo, riconosciuto come una componente essenziale dell'economia del mondo romano, imponeva una rigorosa attività di gestione e comportava anche il sorgere di possibili controversie giuridiche connesse con il suo trasporto, la sua vendita e altri profili che ho cercato di chiarire nel corso della trattazione.

L'analisi delle problematiche legate al marmo costituisce una chiave fondamentale per la comprensione della realtà politica, giuridica e artistica relativa all'ultimo

periodo repubblicano e ad un'ampia parte di quello imperiale.

In particolare, ho focalizzato la mia attenzione sull'aspetto della gestione e del commercio del marmo lunense, ossia del marmo estratto dalla Alpi Apuane, dalla cave dell'odierna Carrara. La mia decisione è frutto dell'amore per la mia città e per sue candide montagne, che ogni giorno purtroppo vedo devastate dalla mano dell'uomo, spinto da bramosia di ricchezza. Questa "devastazione" è favorita dalle moderne tecniche di escavazione che permettono di estrarre grandi quantitativi di materiale lapidei in tempi assai ristretti. Ma anche in epoca romana, le richieste di marmo come un prestigioso supporto alle tendenze di autoesaltazione, tipiche dei ceti alti e medio-alti della società romana, con grande impiego nell'edilizia pubblica e privata, tra il II sec. a.C. e il IV d.C., dovevano essere soddisfatte con uno sfruttamento intensivo dei bacini marmiferi. Queste situazioni di grande escavazione dei monti, ci sono testimoniate da alcuni passi di Plinio tratti dalla sua opera *Naturalis Historia*; egli mostra un senso particolare di stupore nel constatare il continuo dilatarsi delle *ulcera*

montium in Italia e nelle altre parti del mondo sottomesse al dominio romano:

Plinio, Naturalis Historia XXXVI, 125: nam portus Ostiensis opus praetereo, item vias per montes excisas, mare Tyrrhenum a Lucrino molibus seclusum, tot pontes tantis impendiis factos. et inter plurima alia Italiae ipsius miracula marmora in lapidicinis crescere auctor est Papirius Fabianus, naturae rerum peritissimus, exemptores quoque adfirmant compleri sponte illa montium ulcera. quae si vera sunt, spes est numquam defutura luxuriae.

Lo studio dell'argomento è risultato da subito molto delicato, data la difficoltà di reperire materiale sia storico che giuridico, poiché le fonti sono aride di notizie in merito a una materia così delicata e poco trattata. Inoltre un'ulteriore problematica è stata quella di avvicinarmi con una scienza a me sconosciuta, ma che mi ha sempre affascinato, catturando la mia attenzione e la mia curiosità fin da subito, l'archeologia. Il primo passo del mio percorso è stato quello di dedicarmi alla consultazione di molti testi in materia, che nonostante le difficoltà iniziali, essendo un argomento che esula dalla

mia formazione, mi hanno fornito degli strumenti per iniziare a delineare un quadro storico e generale del regime giuridico delle cave romane e del marmo. In questo studio mi è stato indispensabile l'aiuto del Prof. Enrico Dolci, archeologo e storico dell'arte, che ringrazio sentitamente poiché è riuscito, in tempi brevi, ad indirizzarmi all'interno di questa delicata scienza e a fornirmi materiale utile per cercare di trarre preziosi spunti per l'elaborato. Sulla base delle sue indicazioni bibliografiche, ho iniziato a delineare un quadro storico, grazie alla consultazione di vari testi in materia di storia locale e archeologica, presso l'Accademia delle Belle Arti di Carrara; inoltre un notevole sostegno mi è stato offerto grazie alla collaborazione e alla grande disponibilità offertami dal personale della Biblioteca civica di Carrara, che ringrazio di cuore.

Sulla base di questi studi, un aspetto molto importante che è emerso fin da subito è che i Romani furono abili organizzatori del lavoro di cava, tanto che alcuni siti sono arrivati miracolosamente quasi intatti fino a noi. Tali ritrovamenti sono da considerarsi tutt'oggi non solo un modello di funzionalità e razionalità produttiva, ma anche veri e propri monumenti

archeologici ricchi di materiale e di reperti importanti, assai rari nel loro genere. I reperti più significativi di questa antica industria marmifera posso essere visionati presso il Museo Civico del Marmo di Carrara, istituito dal Comune di Carrara nel 1982, proprio con lo scopo di conservare, di valorizzare le testimonianze e di salvaguardare lo studio della memoria storica della “cultura del marmo”.

Quindi dopo aver delineato il quadro storico delle cave romane, sono passata a una fase di ricerca delle fonti relative agli aspetti e alle problematiche giuridiche che potevano sorgere in merito a tale argomento.

Così il mio contatto con l’archeologia, in combinazione con la passione per il diritto romano, mi hanno dato l’ispirazione per la trattazione che segue.

Nel primo capitolo, partendo dalla fondazione della colonia di Luna, mi sono sforzata di delineare il sistema di amministrazione delle cave lunensi, evidenziandone la gestione del periodo repubblicano e di quello imperiale.

Durante l’epoca della Repubblica, le cave erano comprese in quella parte di territorio che costituiva l’*ager publicus*; rientravano così nella proprietà della colonia che le amministrava tramite appositi funzionari, *gli*

aediles. La colonia poteva inoltre dare le cave anche in concessioni a privati, ma ovviamente ciò valeva per le cave meno redditizie, e con marmo meno pregiato.

Durante l'epoca imperiale si assiste ad un progressivo passaggio della proprietà delle cave più importanti nelle mani dell'amministrazione imperiale; ho quindi delineato la struttura della burocrazia imperiale con le varie figure di funzionari, che si occupavano del settore lapideo e del connesso commercio del marmo.

Tutti questi aspetti sono da considerarsi fondamentali in virtù dell'importante ruolo che il marmo ricopriva all'interno dell'economia dell'Impero.

In un secondo momento, sono passata ad esaminare alcuni testi del Digesto per un'analisi del quadro e dei principi giuridici fondamentali che stavano alla base della disciplina del fenomeno minerario. Fondandomi su questi frammenti ho esposto quale poteva essere il regime relativo al suolo dove erano presenti *lapidicinae*, cave.

Dall'esame dei vari passi emergono dei principi fondamentali, che, molto probabilmente, si può ritenere abbiano trovato applicazione in tutti i territori dotati di

bacini marmiferi, rientranti all'interno della giurisdizione imperiale, quindi anche nelle cave di Luni.

Nel corso della trattazione, inoltre, ho cercato di delineare gli aspetti fondamentali connessi con il trasporto del marmo. Questi tipi di trasporti davano vita a numerose questioni giuridiche, di cui la più significativa è trattata dal giurista Gaio, in un frammento del commentario *ad edictum provinciale*. Si tratta del passo D. 19.2.25.7, in cui il giurista risolve una questione in merito al caso di trasporto di una colonna che si è rotta *in itinere* e sulla relativa imputabilità del danno al vettore, tanto per colpa propria quanto per colpa altrui, dei suoi ausiliari.

Durante questo studio sugli aspetti giuridici connessi al trasporto, sono entrata in contatto con vari testi dedicati della grande quantità di reperti archeologici subacquei, riportati alla luce nel Mar Mediterraneo, relativi a carichi di marmi di *naves lapidariae* naufragate; così ho pensato di focalizzare la mia attenzione anche sul regime relativo al getto a mare dei marmi in caso di avaria della nave. Partendo da questa premessa, sono passata ad analizzare gli principi fondamentali della *lex*

Rhodia de iactu e la disciplina da essa prevista nel caso di avaria di navi lapidarie con carichi di marmi.

Nel corso della stesura del mio elaborato ho trovato varie difficoltà dovute soprattutto alla carenza di fonti e di studi approfonditi su una materia così complessa; ciò nonostante, non ho mai desistito e ho continuato nella mia indagine con il massimo impegno, nella speranza di aver fornito un quadro generale esauriente.

Questo è il fine che mi sono proposta con un obiettivo, forse, ancor più ambizioso: fare qualcosa per la mia città, in modo che si possa trarre qualche esempio dalla grandezza passata per risolvere problemi attuali. È una realtà quella di oggi dove si assiste ad una confusione legislativa circa il regime giuridico delle cave, in quanto il confine tra proprietà pubblica e privata è molto labile ed incerto.

Il marmo, che dovrebbe essere un punto di forza dell'economia della mia città, in realtà ne rappresenta una debolezza gravemente critica. Tutto questo, a mio modesto avviso, è assurdo, tanto da farmi pensare che sia un nodo che non si può o meglio non si vuole sciogliere.

Questa tesi per me è il frutto di grandi sacrifici e di un percorso irto di mille difficoltà, ma soprattutto è motivo di grande soddisfazione, perché negli anni ho saputo conciliare lavoro e studio e non ho mai desistito.

Desidero ringraziare sentitamente il Prof. Aldo Petrucci, relatore di questo elaborato, per la grande disponibilità e cortesia dimostratami; devo a Lui ed ai suoi preziosi insegnamenti, la mia passione per il diritto romano. La mia stima per Lui nasce non solo dalla Sua professionalità e dalla profonda conoscenza ed esperienza nel campo del diritto, ma soprattutto per il tempo dedicatomi e per la serenità con la quale mi ha incoraggiato a proseguire nel mio lavoro.

Capitolo Primo

Il fenomeno del marmo e il sistema amministrativo delle cave in epoca romana

1. Espansione del dominio romano nell'Oriente Mediterraneo ed influenza del mondo greco- ellenistico sull'uso del marmo

Tra il II e il I secolo a.C. si verificò la conquista, quasi totale, da parte di Roma dell'Oriente Mediterraneo: l'eredità delle monarchie ellenistiche fu recepita dalla classe dirigente romana nelle sue molteplici forme, comprese le manifestazioni esterne del potere politico¹.

Alla fine delle guerre puniche lo scenario politico, economico e persino culturale di Roma si era profondamente trasformato. Le prospettive espansionistiche sul piano politico e militare della Repubblica erano uscite dai confini della penisola italiana per assumere l'intero bacino del Mediterraneo come area d'interesse privilegiata.

Il 197 a.C. fu una data molto significativa, in quanto nella battaglia di Cinocefale, in Tessaglia,

¹ P. PENSABENE, *Il fenomeno del marmo nel mondo romano*, in *"I marmi colorati della Roma Imperiale"*, a cura di M. De Nuccio e L. Ungaro, Roma, 2002, p.3.

T.Quinzio Flaminino, console non ancora trentenne appartenente all'ambiente degli Scipioni, sconfisse Filippo V di Macedonia. La vittoria di Cinocefale significava per Roma, e personalmente per Flaminino, un forte motivo di prestigio e di influenza sul mondo ellenistico e in particolare nella penisola e nelle città greche².

I contatti approfonditi con quella cultura spinsero la classe dirigente romana ad impossessarsi delle valenze ideologiche e del prestigio che derivava dall'uso del marmo bianco e delle pietre colorate, impiegate nei palazzi dei monarchi ellenistici, oltre che nell'architettura civile e religiosa del mondo greco-orientale³.

La novità della produzione e del commercio del marmo è costituito nel mondo romano, rispetto alle precedenti grandi civiltà mediterranee, dal fatto che questo materiale, da componente essenziale ed esclusiva per l'immagine degli dei, dei principi e degli uomini eccezionali, diviene materiale d'uso relativamente comune anche per le abitazioni, gli oggetti, le immagini e le tombe dei privati cittadini⁴.

² M.A. LEVI- D. FORABOSCHI, *Storia Romana: il Mediterraneo dai popoli italici agli arabi in Italia*, Bologna, 2004, p. 102.

³ PENSABENE, *Il fenomeno del marmo nel mondo romano*, cit., p.3.

⁴ E. DOLCI, *Il marmo nella civiltà romana: la produzione e il commercio*, in "Atti del Seminario internazionale Marmi e macchine", a cura di Enrico Dolci, Carrara, 1989, p. 12.

Quindi i marmi bianchi e colorati iniziarono a essere utilizzati a Roma non solo negli edifici pubblici, ma anche in quelli privati, quali le *domus* dei grandi personaggi.

Durante l'epoca repubblicana, il marmo fu adoperato per arricchire le dimore dei membri di spicco dell'aristocrazia romana, in quanto l'utilizzo di tale materiale era segno del prestigio sociale dei proprietari⁵.

Conseguentemente, si può affermare che con la nuova civiltà romana il materiale marmo si laicizza e diviene gradualmente, ma inesorabilmente un supporto allo *status* tipico dei ceti alti e medio-alti della società tra il II secolo a.C. e il IV d.C.⁶.

Ulteriore tappa importante di questa espansione romana nell'Oriente mediterraneo è la battaglia di Magnesia del 189 a.C., a seguito della quale i Romani, aiutati dal re Eumene di Pergamo, sbaragliarono Antioco, re di Siria. Infatti questa battaglia aveva definitivamente aperto le porte dell'Asia a Roma: anzi, secondo Plinio, aveva segnato il momento in cui le immagini di culto in

⁵ PENSABENE, *Il fenomeno del marmo nel mondo romano*, cit., p. 4.

⁶ DOLCI, *Il marmo nella civiltà romana: la produzione e il commercio*, cit., p. 12.

terracotta e legno vennero sostituite con statue di marmo e di metallo⁷.

Proprio a seguito di questi avvenimenti, l'adozione del marmo a Roma venne enormemente facilitata dall'essere cadute nella sua sfera politica le principali e più rinnovate fonti di approvvigionamento dell'epoca collocate in Grecia, in Asia minore e in Egitto⁸.

2. Lo sviluppo economico delle attività estrattive e del commercio marmifero

Quindi si può affermare che l'introduzione in Roma di marmi forestieri risale già al II secolo a.C. e da allora fino al V d.C. si assistette ad un immenso incremento del traffico di marmi dalle province.

In merito al territorio dell'Italia, sempre in età repubblicana, era stato invece proibito dal Senato lo sfruttamento delle cave di marmo, per garantire il regime di monopolio ai potenti proprietari delle cave d'Oriente. Infatti Plinio⁹, parla di un vecchio senato consulto che

⁷ PLINIO, *Naturalis Historia* XXXV, 34: *lignea potius aut fictilia deorum simulacra in delubris dicata, usque ad devictam Asia, unde luxuria.*

⁸ P. PENSABENE, *Le vie del marmo, I blocchi di cava di Roma e di Ostia: Il fenomeno del marmo nella Roma antica*, Roma, 1995, p. 275 e s.

⁹ PLINIO, *Naturalis Historia* III, 20, 138: *"Metallorum omnium fertilitate nullis cedit terris; sed interdictum id vetere consulto patrum, Italiae parci iubentium"*.

avrebbe vietato lo sfruttamento delle miniere italiane¹⁰. Tale divieto era anche motivato da ragioni di ordine pubblico, legate alla necessità di evitare eccessivi concentramenti di masse di schiavi in territori vicini a Roma, che potessero dar vita a rivolte pericolose.

Lo sfrenato consumo di marmo portò con sé l'esigenza di dare una precisa disciplina per l'amministrazione e la gestione delle cave. L'enorme quantità di marmi e pietre, trasportate a Roma e negli altri centri dell'Impero dai territori conquistati, presuppone una complessa organizzazione, che va dalle maestranze addette alle cave ed al trasporto fino agli uffici di ricezione e di smistamento a Ostia e a Roma¹¹.

Mentre durante l'epoca Repubblicana le cave rientravano nel patrimonio dell'*ager publicus*, e quindi erano gestite dalle colonie o dai municipi, ma potevano essere date in concessione ai privati (*conductores*), con la concentrazione dei poteri nella figura dell'imperatore, gradualmente le più importanti di esse, quelle da cui erano estratti i marmi più pregiati, passarono al "*Patrimonium Caesaris*" per conquista, acquisto o

¹⁰ F. MARCHETTI, *Le cave. Dal diritto romano alle leggi regionali*, Carrara, 1995, p. 7.

¹¹ R. GNOLI, *Marmora Romana*, Roma, 1988, p. 24.

successione¹². Di conseguenza, l'estrazione del marmo divenne, quasi totalmente, monopolio imperiale: a questa conclusione si è arrivati analizzando le sigle e iscrizioni (*notae lapicidinarum*) sui marmi non lavorati, che riportano anche i nomi di funzionari imperiali, ossia di coloro che ne controllavano l'estrazione e il trasporto¹³.

La maggior difficoltà relativa all'utilizzo dei marmi d'Oriente era la grande lontananza dell'Urbe dai luoghi di estrazione, che non ne permetteva un utilizzo in modo estensivo. I lunghi tragitti, che dovevano percorrere i carichi di marmi, comportavano un innalzamento dei prezzi difficilmente sopportabile sia per le finanze dei committenti privati che per l'erario di Roma¹⁴.

Ed è proprio nella tarda età repubblicana, soprattutto a partire da Cesare, che si intraprese l'intenso sfruttamento delle cave di Luni: la spiegazione di tutto questo sta, *in primis*, nel fatto che il marmo lunense era quello più simile ai pregiati marmi bianchi della Grecia e poi perché Luni si trovava in Italia, in una posizione centrale rispetto alle rotte commerciali: tutti questi

¹² C. DUBOIS, *Étude sur l'administration et l'exploitation des carrières marbres, porphyre, granit, etc. dans le monde romain*, Paris, 1908, p. IX.

¹³ MARCHETTI, *Le cave. Dal diritto romano alle leggi regionali*, cit., p.8.

¹⁴ PENSABENE, *Il fenomeno del marmo nel mondo romano*, cit., p. 4.

fattori, insieme alla vicinanza delle cave al mare, permettevano di abbattere i costi di trasporto¹⁵.

Con la fine della Guerra Sociale, a partire dall'89 a.C., in concomitanza con l'espansione in Italia dell'istituto del *Municipium*, la penisola divenne un immenso cantiere di opere pubbliche mediante le quali le classi dirigenti di Roma cominciarono ad imprimere alla città e al territorio l'assetto che meglio rispondeva all'esaltazione della loro "immagine" e ai loro interessi¹⁶.

I municipi erano comunità cittadine incorporate nella cittadinanza romana, con la perdita della piena sovranità, ma conservando una relativa libertà di far uso dei propri ordinamenti. I loro abitanti erano comunque tenuti a sopportare determinati oneri a favore di Roma (*municipium* = *munus capere* ossia assumere un dovere)¹⁷.

Tradizionalmente per datare l'impiego del marmo lunense a Roma si fa riferimento alla testimonianza di Plinio il Vecchio, che, nella sua *Naturalis Historia*¹⁸, ci consente di stabilire alcune tappe fondamentali dello

¹⁵ P. PENSABENE, *Il fenomeno del marmo nella Roma tardo-repubblicana e imperiale*, in "Marmi antichi II: cave e tecnica di lavorazione provenienza e distribuzione", Roma, 1998, p. 334.

¹⁶ E. DOLCI, *Archeologia Apuana, Iscrizioni, Lavorazioni, cave antiche a Carrara*, Carrara, 2003, p. 20.

¹⁷ A. PETRUCCI, *Lezioni di diritto pubblico romano, II*, Pisa, 2011, p. 128.

¹⁸ PLINIO, *Naturalis Historia*, XXXVI, 7: "Adicit idem Nepos primum (Mamurram) totis aedibus nullam nisi e marmore columnam habuisse et omnes solidas e Carystio aut Lunensi".

sfruttamento delle cave lunensi: la prima attestazione dell'utilizzo del *marmor lunense* in Roma si ha nel 48 a.C. ed è relativo a Mamurra, *praefectus fabrum* di Cesare in Gallia. Mamurra, narra Plinio, esigeva, oltre al "cipollino" di Karystos, in Grecia, anche il marmo di Luna per le colonne della sua casa sulle pendici del Celio, riconoscendo così grande importanza a questa pietra¹⁹.

Questa data è molto importante perché ci consente di confermare la precedente data dell'89 a.C. come probabile termine iniziale dello sfruttamento industriale delle cave lunensi e quindi di affermare che, verso la metà del I secolo a.C., i marmi di Luna vengono ormai riconosciuti come materiale di pregio e di consumo, tanto da essere richiesti per le ricche case del patriziato romano²⁰.

3. La fondazione della colonia di Luna e il fenomeno del marmo lunense.

Nell'anno 177 a.C., a seguito della vittoria dei Romani sui Liguri-Apuani, fu attuata la deduzione della Colonia

¹⁹ C. KLAPISCH-ZÜBER, *Les maîtres du marbre, Carrare 1300-1600*, Paris, 1969, p. 46.

²⁰ DOLCI, *Archeologia Apuana, Iscrizioni, Lavorazioni, cave antiche a Carrara*, cit., p. 22.

di Luna, qualificata: *Colonia Lunensis Civium Romanorum*²¹.

Infatti, questa tipologia di *coloniae civium Romanorum* era di solito insediata sulla costa o in altri punti strategici come presidio militare ed i partecipanti ricevevano piccole assegnazioni di terra pari a due iugeri (5000 mq.)²².

Ma già con la deduzione della colonia di Luna, la situazione comincia ad evolversi: infatti, all'assegnazione viritana furono preposti i triumviri P. Elio Tuberone, M.Emilio Lepido e Cn. Sicinio, i quali concessero 51 iugeri di terreno a ciascuno dei duemila cittadini romani partecipanti alla deduzione. Questi ultimi, probabilmente, erano quasi tutti ex militari che avevano combattuto in queste zone²³.

La tradizione antica non ci fornisce molte notizie sull'epoca precedente alla fondazione di questa colonia; sembra che, prima della conquista romana, fosse già frequentato il *portus Lunae*, soprannominato dai Greci "il porto della Luna" (Strabone, V 2,5). Livio racconta che già nel 195 a.C. il console M. Porcio Catone scelse questo porto come base marittima per una spedizione militare in

²¹ DOLCI, *Archeologia Apuana, Iscrizioni, Lavorazioni, cave antiche a Carrara*, cit., p. 19.

²² PETRUCCI, *Lezioni di diritto pubblico romano, II*, cit., p. 117.

²³ DOLCI, *Archeologia Apuana, Iscrizioni, Lavorazioni, cave antiche a Carrara*, cit., p. 19.

Spagna e come luogo dove si riuni la flotta e l'esercito prima di partire (Livio XXXIV, 8,4)²⁴.

La grande importanza di Luni risiedeva infatti in diversi fattori: innanzitutto, la sua relativa vicinanza a Roma e poi il fatto che fosse dotata di un porto molto attivo in una posizione centrale rispetto all'Italia e alle vie di comunicazione terrestri e marittime, sia verso l'Oriente che verso l'Occidente²⁵.

A partire dall'età cesariana, l'inizio dello sfruttamento delle cave di marmo lunense, che distavano relativamente poco dal porto di Luni, consentì, tra l'altro, di abbattere i costi di trasporto del marmo. Ciò permise di dotare la capitale di edifici di marmo bianco più grandi e più numerosi rispetto al secolo precedente²⁶.

4. Amministrazione e gestione delle cave lunensi.

Le scoperte di materiali archeologici e le acquisizioni della dottrina negli ultimi venti anni a Luni nell'area degli scavi urbani e a Carrara, nei siti di antica escavazione,

²⁴ M.G. ANGELI BERTINELLI, *Lunensia Antiqua*, Roma, 2011, p. 131.

²⁵ E. DOLCI, *Imperatori, imprenditori e schiavi nelle attività marmifere di Luni romana*, in "Atti e memorie" della Deputazione di storia patria per le antiche provincie modenesi – serie XI, Vol. XXII, Modena, 2000, p. 13.

²⁶ PENSABENE, *Il fenomeno del marmo nel mondo romano*, cit., p. 4.

hanno gettato nuova luce sulle attività marmifere della colonia romana e sulla grande produzione e commercio del marmo lunense. Le attività marmifere dei Romani si configurano sempre di più come una grande industria produttiva altamente perfezionata e competitiva sullo scenario del Mediterraneo.

Il maggior numero di dati oggettivi e di conoscenze, in merito a Luni romana e alla relativa produzione del marmo, riguarda l'ultimo periodo repubblicano e quello dei primi tre secoli dell'impero²⁷.

4.1 Epoca Repubblicana.

In età Repubblicana si può affermare, da una serie di iscrizioni (*notae lapicidarum*) rinvenute sui blocchi, che i bacini marmiferi, da cui si estraeva il *marmor lunense*, erano di proprietà della Colonia di Luna.

Tali *notae lapicidarum*, segni di una scrittura tecnica incisi a scalpello utilizzando modelli prefabbricati di lettere mobili o sulla parete delle roccia o sui blocchi di marmo squadrati o su manufatti semilavorati, scandiscono i diversi momenti e fasi dell'attività estrattiva. In alcuni casi indicano il settore di

²⁷ DOLCI, *Imperatori, imprenditori e schiavi nelle attività marmifere di Luni romana*, cit., p. 10.

sfruttamento dei filoni marmiferi, i *bracchia* e i *loci*, dove vi erano impiegati lavoratori addetti al taglio. In altri casi, venivano incise, come registrazione e controllo del materiale estratto, su blocchi grezzi o semilavorati, prima del trasporto e dell'inizio dell'*iter* della distribuzione commerciale. Tale distribuzione avveniva in massima parte dal porto di Luni, da cui partivano le nave adibite al trasporto del marmo, le *naves lapidariae* dirette nei più lontani mercati e a Roma²⁸.

Un'altra parte del materiale lapideo era trasportata anche via terra, utilizzando le vie consolari, come la via *Aemilia Scauri*, costruita nel 109 a.C. dal censore Emilio Scauro, per congiungere Pisa con Luni e Genova²⁹.

Le cave di marmo erano state fatte rientrare in quella parte di territorio che il diritto di conquista romano assegnava all' *ager publicus* e, proprio come conseguenza di ciò, era gestito direttamente dall'amministrazione coloniale tramite gli *aediles*, appositi funzionari demandati al controllo del territorio³⁰.

La colonia, a sua volta, poteva dare in concessione a privati alcune cave, ma ovviamente è pensiero comune

²⁸ ANGELI BERTINELLI, *Lunensia Antiqua*, cit., p. 231.

²⁹ DOLCI, *Archeologia Apuana, Iscrizioni, Lavorazioni, cave antiche a Carrara*, cit., p. 19.

³⁰ DOLCI, *Imperatori, imprenditori e schiavi nelle attività marmifere di Luni romana*, cit., p. 12.

che quelle più importanti, che consentivano l'estrazione di marmi più pregiati, fossero coltivate direttamente dalla colonia, tramite schiavi pubblici o gli stessi *aediles*. Tale proprietà della colonia è attestata dallo studio di varie *notae lapicidinarum*, incise su manufatti semilavorati, che riportano la sigla "COL", seguita da nomi di servi che, in epoca repubblicana, erano impiegati per speciali competenze dai magistrati locali³¹.

In questi bacini marmiferi si può parlare di una vera "Koinè tecnica", che riguarda tutte le fasi dello sfruttamento della cava, dall'estrazione alla lavorazione e al trasporto. Il tutto in linea con una filosofia tesa a realizzare la massima resa con il minor spreco di risorse ed energie, che presupponeva un'organizzazione complessa e gerarchica del lavoro. Una tale organizzazione era possibile solo in virtù di una struttura socio-economica incentrata sullo sfruttamento di grandi masse di uomini, fornite soprattutto dal mondo servile. I bacini marmiferi più importanti erano contraddistinti dalla presenza di centinaia di schiavi, ma anche di uomini liberi, assunti a contratto dagli imprenditori privati o dagli amministratori imperiali, e molti

³¹ DOLCI, *Archeologia Apuana, Iscrizioni, Lavorazioni, cave antiche a Carrara*, cit., p. 57.

condannati, ossia i *damnati ad metalla*. Quindi, sulla base dei ritrovamenti archeologici, si può affermare che il mondo delle cave romane di marmo si presenta come un microcosmo socialmente ed eticamente variegato, nel quale interagiscono le componenti sociali più disparate che però sono accumulate da un'elevata organizzazione produttiva e da conoscenze tecniche operative, che diventeranno patrimonio comune del meccanismo produttivo generale³².

Come abbiamo visto, dopo la fine della Guerra Sociale e la conseguente estensione in Italia dell'istituto del *Municipium* (89 a.C.), le attività marmifere di Luni ricevettero un notevole impulso e furono in grado di rispondere alla crescente richiesta di marmo che proveniva sia dal settore pubblico che, sempre più, da quello privato³³.

Dopo l'89 a.C. si ebbe quindi un notevole e rapido sviluppo dell'industria marmifera lunense, che era la conseguenza di un impiego notevole di capitali, di mezzi e di manodopera che inizialmente solo la colonia poteva fornire o favorire tramite una gestione particolare

³² DOLCI, *Il marmo nella civiltà romana: la produzione e il commercio*, cit., p. 14-15.

³³ DOLCI, *Archeologia Apuana, Iscrizioni, Lavorazioni, cave antiche a Carrara*, cit., p. 57-58.

dell'*ager publicus*. Per rendere possibile una produzione marmifera di tipo industriale era necessario creare delle infrastrutture come strade, ponti, mezzi di trasporto, posti di stoccaggio dei materiali, posti di imbarco etc.

Quindi tutte queste erano strutture che richiedevano investimenti di somme ingenti di denaro e di una notevole massa di forza lavoro³⁴.

È verso la metà del I secolo a.C. che i marmi di Luna si affermano come materiale di pregio, tanto da essere richiesti per le ricche case dei patrizi romani³⁵.

Dai vari ritrovamenti archeologici, si evince che in questa amministrazione, gestita della colonia di Luni, i privati comunque giocavano, in alcuni casi, un ruolo non secondario. Si ritiene che fino all'anno 27 d.C. (probabile anno al quale si fa risalire la confisca delle cave da parte di Tiberio) la Colonia avesse tutto l'interesse a produrre direttamente i marmi o ad esercitare sui privati lo *ius metallorum ac vectigalium* sulle cave date in concessione oppure appaltate a compagnie di pubblicani, generalmente composte da *equites*. Grazie ad un'analisi approfondita di varie *notae lapicidinarum*, scoperte

³⁴ DOLCI, *Imperatori, imprenditori e schiavi nelle attività marmifere di Luni romana*, cit., p. 14.

³⁵ E. DOLCI, *Il parco archeologico delle cave antiche delle Alpi Apuane*, Firenze, 1995, p. 6.

nell'ultimo ventennio, risulta che, nella tarda età repubblicana, esisteva uno scenario molto variegato nella gestione delle cave. In particolare, abbiamo una “marca” epigrafica, secondo la tradizione giuridica romana, direttamente incisa sulla parete della cava, che ci attesta che un *Cornelius Ionicus* dichiara il proprio diritto ad una concessione di escavazione in quel sito della durata di dodici anni. In cambio di questa concessione, forse data dagli edili, era prevista un'adeguata percentuale sui prodotti estratti dalla cava, sotto forma di canone d'affitto da corrispondersi in moneta o, forse, anche in prodotto.

In una recente scoperta si è rinvenuta la sigla dello schiavo pubblico *Hilarus*, che compare sia in blocchi marchiati dalla colonia sia su capitelli semilavorati senza alcuna attestazione coloniale. Da ciò si è dedotta come l'ipotesi più probabile che queste *notae* siano la prova di una concessione data ad *Hilarus*, il quale in cambio avrebbe dovuto pagare una canone direttamente alla colonia. Siamo nella tarda epoca repubblicana, durante la quale la classe servile a Roma ha subito un'evoluzione profonda e al suo interno spiccano schiavi e liberti³⁶

³⁶ P. CERAMI – A. PETRUCCI, *Diritto commerciale romano. Profilo storico*, terza edizione, Torino, 2010, p. 36 e s.

dotati di particolare intelligenza ed intraprendenza che, per esempio, gestivano anche terre del padrone per proprio conto in cambio di un canone³⁷.

Tutto ciò che era compreso nell'*ager publicus* rientrava nella giurisdizione degli Edili, incluse le cave (*metalla*), che gli stessi *aediles* governavano con grande autorità, sia rispetto alla gestione del lavoro, sia rispetto alla disciplina delle opere, il tutto in una prospettiva di maggior guadagno per la Colonia. Di conseguenza, gli edili della colonia davano in appalto a singoli o società quelle cave o parti di cava, di cui non ritenevano conveniente lo sfruttamento diretto³⁸.

Si ritiene che in epoca repubblicana e fino al 27 d.C., probabile anno in cui fu posta in essere da Tiberio la confisca delle cave e delle miniere, la Colonia affidasse agli *aediles* la direzione generale dello sfruttamento delle cave, mentre ai *vilici* spettassero mansioni di sorveglianza del lavoro svolto nei bacini marmiferi³⁹.

Le cave di Luni appartennero alla *Colonia Lunensis* fino all'epoca dell'imperatore Tiberio, il quale, per dare

³⁷ DOLCI, *Archeologia Apuana, Iscrizioni, Lavorazioni, cave antiche a Carrara*, cit., p. 59.

³⁸ L. BRUZZA, *Dissertazioni della Pontificia Accademia Romana di Archeologia sui marmi lunensi*, Roma, 1884, p. 407-408.

³⁹ DUBOIS, *Étude sur l'administration et l'exploitation des carrières marbres, porphyre, granit, etc. dans le monde romain*, cit., p. 6.

attuazione alla politica di statalizzazione delle cave e delle miniere, adottò un provvedimento⁴⁰ con il quale tolse a parecchie città lo *ius metallorum*⁴¹.

4.2 Epoca Imperiale.

Con i primi imperatori e la loro politica monumentale e auto-rappresentativa, aumentarono in modo esponenziale le richieste, da parte del potere politico, di *marmor lunense*, che si affiancavano a quelle cospicue dei privati. Conseguentemente, per far fronte a questa maggior domanda, le cave lunensi furono dotate di una organizzazione amministrativa e commerciale sempre più articolata, consentendo così di estrarre un quantitativo di marmo più cospicuo⁴².

Ottaviano Augusto fu il primo ad utilizzare su vasta scala il marmo come “materiale politico”, di esaltazione del prestigio sociale. L'età di Augusto segnò per Luna un momento di splendore e di ricchezza, poiché in questo periodo già da triumviro, dopo la battaglia di Filippi (42

⁴⁰ SVETONIO, *Tiberio*, 49: “*plurimis etiam civitatibus et privatis veteres immunitates et ius metallorum ac vectigalium adempta*”.

⁴¹ P. PENSABENE, *Sull'impiego del marmo di Cap de Garde, condizioni giuridiche e significato economico delle cave in età imperiale*, in *Studi miscellanei*, 22, in memoria di Giovanni Beccati, Roma, 1975, p. 186.

⁴² DOLCI, *Il parco archeologico delle cave antiche delle Alpi Apuane*, cit., p. 7.

a.C.), Ottaviano rifondò la colonia con una nuova deduzione per ricompensare i suoi soldati. Così Luna conobbe una nuova fase urbanistica, raggiungendo un alto sviluppo monumentale caratterizzato da aree pubbliche arricchite da edifici sacri e da statue di imperatori⁴³.

Proprio con Augusto e i primi imperatori della dinastia Giulio-Claudia, la gestione delle cave mutò radicalmente in sintonia con l'evoluzione amministrativa dello stato romano⁴⁴.

Ma tale atteggiamento dei *principes* ovviamente non era disinteressato: come contropartita, l'amministrazione imperiale procedeva alla confisca alla colonia delle cave di marmo (si pensa, come detto, in epoca tiberiana) e gestiva direttamente, tramite i funzionari imperiali, l'attività estrattiva. Venivano impiegati nei vari bacini marmiferi (*lapicidinae*) liberti o schiavi imperiali, alle cui dipendenze era posta mano d'opera servile, lasciando una minima parte dello sfruttamento all'iniziativa privata⁴⁵.

Augusto riforma il sistema contributivo affiancando all'*Aerarium populi Romani*, cassa pubblica dell'epoca

⁴³ ANGELI BERTINELLI, *Lunensia Antiqua*, cit., p. 134.

⁴⁴ DOLCI, *Archeologia Apuana, Iscrizioni, Lavorazioni, cave antiche a Carrara*, cit., p. 64.

⁴⁵ ANGELI BERTINELLI, *Lunensia Antiqua*, cit., p. 134.

repubblicana, una nuova cassa, quella imperiale, il *Fiscus Caesaris*. Il primo organo continua ad esistere fino ai primi decenni del III secolo d.C., anche se le sue entrate vanno via via diminuendo in favore del secondo, e la sua amministrazione viene lasciata dapprima al senato. Però, già nel corso del I secolo d.C., viene attribuita a pretori di nomina imperiale. Le esigenze che portarono alla formazione del fisco sono riconducibili alla necessità che aveva Augusto di disporre, in qualunque momento, senza alcun controllo, di risorse finanziarie che gli garantissero la prosecuzione della sua politica. Il fisco fu alimentato dalle provincie imperiali e sembra che si articolasse in una pluralità di casse separate (*fisci*), anziché essere una organizzazione finanziaria unificata⁴⁶.

Augusto interviene inoltre sul sistema di riscossione delle imposte stabilendo che i contratti con i *publicani*, che in epoca repubblicana venivano conclusi dai censori, a partire da quel momento dovessero essere conclusi dai *procuratores* imperiali.

I *procuratores* erano funzionari imperiali di rango equestre, mediante i quali il principe governava determinate provincie imperiali o amministrava il proprio

⁴⁶ PETRUCCI, *Lezioni di diritto pubblico romano*, I, cit., p.129.

patrimonio. Questi ultimi dovevano versare le somme riscosse nelle *rationes*, cioè nelle apposite casse suddivise in base al tipo di entrata, mentre a Roma sono create delle amministrazioni centrali, a cui è assegnato il compito di dirigere l'intero apparato produttivo del *Fiscus*. Nelle cave più importanti, come abbiamo visto, viene sostituito il personale della colonia con liberti e schiavi imperiali, sia nelle mansioni direttive che in quelle di controllo. Del provvedimento di confisca adottato da Tiberio (e quindi del conseguente passaggio della proprietà delle cave all'Imperatore) ci sono rimaste alcune significative *notae lapicidinarum*. Infatti in tali iscrizioni rinvenute sui blocchi, nei siti di Gioia, a Carrara, accanto al nome dello schiavo pubblico, *Tiburtinus*, appartenente al *collegium*, presieduto dal *magister collegii Hilarius*, compare quello di uno schiavo imperiale, *Eros*, che si qualifica come "*Caesaris servus*"⁴⁷.

Durante l'epoca imperiale aumentò in modo esponenziale la richiesta di marmi e di materiali pregiati in tutto il mondo romano e coinvolse sia le cave di antica produzione, come quelle della Grecia, dell'Asia e dell'Egitto, sia i nuovi bacini marmiferi aperti nel corso

⁴⁷ DOLCI, *Archeologia Apuana, Iscrizioni, Lavorazioni, cave antiche a Carrara*, cit., p. 65.

degli ultimi anni della Repubblica, tra i quali va annoverata anche Luni. Tali richieste provenivano sia dal mercato privato sia dall'amministrazione imperiale, che in questo periodo adotta una politica di monumentalizzazione delle città, di diffusione di statue e ritratti dell'imperatore e dei membri della famiglia imperiale⁴⁸.

In questo periodo il processo di statalizzazione subisce un'evoluzione notevole a seguito dell'intervento di Tiberio, di cui ci informa Svetonio (Svetonio, Tiberio, 49,2), con il quale tolse alle città il diritto di sfruttare le cave e le miniere nei territori dell'Impero, per arrogarlo direttamente all'Imperatore. Non conosciamo esattamente la portata e i confini di questo intervento, se riguardasse tutte le cave o solo quelle principali. Sembra preferibile questa seconda soluzione, sostenuta dal fatto che vi sono indizi dell'esistenza di luoghi di sfruttamento minerario in mano a privati⁴⁹.

Nelle cave di Luni alcune epigrafi attestano, infatti, la presenza di imprenditori privati in epoca imperiale, almeno fino agli inizi del II secolo. L'esistenza di *vilici* al servizio di privati testimonia che, fino all'età traiana, le

⁴⁸ DOLCI, *Imperatori, imprenditori e schiavi nelle attività marmifere di Luni romana*, cit., p. 21.

⁴⁹ PENSABENE, *Il fenomeno del marmo nel mondo romano*, cit., p. 15.

attività poste in essere da singoli imprenditori continuava a rivestire una certa importanza.

In merito a ciò, nelle cave lunensi, il *vilicus* riveste la qualifica di tecnico-dirigente di una *officina*, ossia di una cava di medio-grandi dimensioni che presentava tutte le caratteristiche di un'impresa a carattere industriale. Il *vilcus* può essere uno schiavo o un liberto che, soprattutto in epoca imperiale, risulta avere un certo prestigio economico⁵⁰.


Quello che è certo è che nel corso del I secolo d.C., di fronte a questa crescente richiesta di marmo, si sentì la necessità di rispondere organizzando una burocrazia imperiale addetta per la raccolta e la distribuzione dei marmi. Innanzitutto nelle cave più importanti, come Luni, vennero inviati dei liberti e degli schiavi imperiali che gradualmente sostituiscono il personale della colonia. Dallo studio delle varie *notae lapicidinarum* (rinvenute nel corso del tempo da Charles Dubois, da Luigi Bruzza e da Enrico Dolci nelle cave di Carrara⁵¹) si è giunti a stabilire che l'arrivo a Luni degli schiavi imperiali, che

⁵⁰ DOLCI, *Imperatori, imprenditori e schiavi nelle attività marmifere di Luni romana*, cit., p. 21.

⁵¹ Nei siti di Gioia e di Fossacava. Lo schiavo coloniale *Philo*, che risulta attivo a Gioia, sotto la responsabilità di due edili della colonia, contrassegnò un blocco di Fossacava sul quale fu rilevata anche la marca dello schiavo imperiale *Sextus*.

contrassegnano con il loro monogramma i prodotti delle cave, deve essere avvenuto non molto dopo l'anno 22 d.C.⁵².

Tra le iscrizioni che ci permettono di avere notizie in merito all'organizzazione e alla gestione delle cave, una molto significativa, sia per il contenuto che per la sicura datazione, risulta essere la "Lapide Salvioni".



*Disegno della "Lapide Salvioni"
publicata nel 1820 da E.
Repetti*

Si tratta di una lastra di marmo rinvenuta nel 1812 sul tetto dell'abitazione di un cavatore dal pittore antiquario massese Salvioni (per questo classificata come

⁵² DOLCI, *Archeologia Apuana, Iscrizioni, Lavorazioni, cave antiche a Carrara*, cit., p. 65.

Lapide Salvioni) contenente i nomi dei fasti di un *collegium* di marmorari lunensi⁵³.

Essa, oltre ai nomi dei consoli dell'anno 22 d.C., contiene un elenco di schiavi che, tra l'anno 16 e l'anno 22, costituirono un *collegium* di addetti alle cave. A capo dello stesso *collegium* erano posti un *magister* e quattro *decuriones* annuali.

Con molta probabilità, gli schiavi appartenenti a questo collegio non erano semplici operai, ma direttori dei lavori e tecnici dotati di una elevata preparazione⁵⁴.

Durante l'impero di Vespasiano, dalle varie iscrizioni (catalogate nel CIL, ossia il *Corpus Inscriptionum Latinarum*) risultano lavorare a Roma, due liberti imperiali, *Titus Flavius Celadus* e *Titus Flavius Successus*, in qualità di *tabularii marmorum lunensium*. Il dato di questi due *tabularii* testimonia che, già dall'epoca di Vespasiano (68-79 d.C.), le cave lunensi più importanti erano passate dal *Fiscus* al *Patrimonium Caesaris*.

I *tabularii* erano impiegati amministrativi, appartenenti alla burocrazia imperiale delle cave, che erano posti alle dipendenze del *procurator marmorum*,

⁵³ DOLCI, *Archeologia Apuana, Iscrizioni, Lavorazioni, cave antiche a Carrara*, cit., p. 85.

⁵⁴ DOLCI, *Storia delle cave lunensi*, in *Mostra marmo lunense, cave romane e materiali archeologici*, Carrara, 1982, p. 17.

che, a sua volta, dipendeva dal *procurator patrimonii* dell'imperatore⁵⁵.

Il *procurator marmorum* dirigeva la *Statio marmorum*, cioè l'ufficio, sito in Roma, incaricato della gestione e dell'organizzazione delle cave imperiali, la cui direzione veniva affidata a singoli *procuratores*, i quali dovevano rendere conto del loro operato al *procurator marmorum*.

La *statio marmorum* era caratterizzata da un complesso apparato amministrativo, composto da varie figure di funzionari imperiali tra cui spiccano i *tabularii a marmoribus*, ossia i funzionari, con vari livelli gerarchici, addetti alla contabilità; i *dispensatores, praepositi*, che si occupavano dell'approvvigionamento degli strumenti e dei materiali di lavoro⁵⁶.

Si è arrivati ad affermare che le cave di Luna erano amministrate da un apposito ufficio della *Statio Marmorum* di Roma e tale tesi risulta avvalorata da due note epigrafi funerarie relative ai contabili dei marmi lunensi, ossia i *tabularii marmorum lunensium*⁵⁷.

⁵⁵ DOLCI, *Imperatori, imprenditori e schiavi nelle attività marmifere di Luni romana*, cit., p. 24.

⁵⁶ PENSABENE, *Il fenomeno del marmo nel mondo romano*, cit., p. 17-18.

⁵⁷ PENSABENE, *Le vie del marmo, I blocchi di cava di Roma e di Ostia: Il fenomeno del marmo nella Roma antica*, cit., p. 287.

Le cave venivano gestite dal procuratore imperiale, che aveva alle sue dipendenze, oltre agli operai incaricati del taglio, altri tecnici specializzati nelle varie mansioni del cantiere di lavoro: i *marmorarii*, escavatori veri e propri; i *quadratarii*, addetti alla squadratura dei blocchi, in forma abbastanza regolare; i *sectores serrarii*, coloro che fendevano i massi in lastre a mezzo di seghe azionate a mano⁵⁸.

Tra le figure dei funzionari di cava assume una certa importanza quella dei *probatores*. Il *probator* era una sorta di perito che doveva esaminare la qualità dei blocchi e dei materiali lapidei estratti dal bacino marmifero.

A seguito di questo esame, il *probator* apponeva un marchio di omologazione, “R” cioè *recognitum*, o di disapprovazione, “RE” ossia *reprobatum*⁵⁹.

Il *procurator* era in rapporto di dipendenza o di collaborazione, per il coordinamento degli invii a Roma, con il funzionario principale, il *procurator marmorum*.

⁵⁸ AA.VV., *Il marmo ieri e oggi, storia illustrata dell'industria più antica del mondo*, V edizione, Carrara, 2008, p. 19.

⁵⁹ DUBOIS, *Étude sur l'administration et l'exploitation des carrières marbres, porphyre, granit, etc. dans le monde romain*, cit., p. XXXII.

Rientravano nella sfera di competenza del *procurator* le attività amministrative legate alla concessione e al controllo degli appalti, che venivano concessi non su un intero bacino marmifero, ma su singoli settori dello stesso, spesso ristretti in modo da creare una fitta rete di squadre di lavoro.

La condizione che l'appalto riguardasse un'area ristretta è giustificato dal fatto che gli appaltatori di solito erano schiavi imperiali o liberti e comunque soggetti che non disponevano di ingenti capitali. Questa prassi era prevista in modo che il commercio dei marmi non potessero eludere i controlli dell'amministrazione statale⁶⁰.


Una volta effettuato il distacco del blocco dalla parete, lo stesso veniva trasportato a valle per mezzo delle vie di lizza.

Dalle cave, i blocchi venivano calati lungo le vie di lizza per mezzo di funi a loro volta legate a degli elementi sporgenti piantati a distanze regolari ai lati della via.

⁶⁰ PENSABENE, *Le vie del marmo, I blocchi di cava di Roma e di Ostia: Il fenomeno del marmo nella Roma antica*, cit., p. 322.

Seguendo questo metodo, opportunamente adagiati su travi trasversali posti dinanzi a loro, i blocchi raggiungevano i punti di imbarco, dove venivano caricati, mediante complessi apparati di sollevamento, sulle *naves lapidariae*⁶¹.

Operazioni d'imbarco di carichi di marmi sulle navi da



trasporto (disegno di T.Semeraro), da BRUNO, *Considerazioni sulle cave, sui metodi di estrazione, di lavorazione e sui trasporti*, cit., p. 192.

⁶¹ M. BRUNO, *Considerazioni sulle cave, sui metodi di estrazione, di lavorazione e sui trasporti*, in "I marmi colorati della Roma Imperiale" a cura di M. De Nuccio e L. Ungaro, Roma, 2002, p. 191.

Proprio la posizione geografica del porto di Luna, come più volte rilevato, permetteva una certa celerità nella consegna⁶².

Per quanto riguarda Roma, le *naves lapidariae*, risalendo il Tevere, giungevano alla *Statio Marmorum*, il centro di raccolta, deposito e immagazzinamento destinati alla *ratio urbica*, ossia gli uffici amministrativi degli edifici pubblici dell'Urbe, e alla *ratio imperialis*, ovvero gli uffici relativi agli edifici di proprietà imperiale⁶³.

⁶² DOLCI, *Carrara la città e il marmo*, Sarzana, 1985, p. 34.

⁶³ P. PENSABENE, *Amministrazione dei marmi e sistema distributivo nel mondo romano*, in "Marmi antichi" di G. Borghini, Roma, 1992, p. 43.

Capitolo Secondo

Analisi di alcuni aspetti giuridici connessi con il mondo del marmo e delle relative cave

1. Introduzione

In questo capitolo vorrei trattare alcuni aspetti di quello che si può definire diritto minerario romano, anche se una sua trattazione organica risulta estremamente difficile.

Affrontare tale argomento è tuttavia indispensabile al fine di analizzare il regime giuridico del marmo e delle relative cave, ponendo in luce le problematiche affrontate dai vari testi giurisprudenziali contenuti nel Digesto. Questi frammenti trattano casi concreti, che non hanno a che vedere con un regime speciale dei giacimenti minerari, ma cercano di risolvere questioni strettamente privatistiche che però ci forniscono un'idea sulla regolamentazione giuridica delle cave, comprese dunque quelle marmifere⁶⁴.

Il regime giuridico della coltivazione delle cave è diverso da quello delle altre forme di utilizzazione del

⁶⁴ G. NEGRI, *Diritto minerario romano, I. Studi esegetici sul regime delle cave private nel pensiero dei giuristi classici*, Milano, 1985, p. 4 e s.

suolo e del sottosuolo⁶⁵, in quanto si tratta di un settore molto importante della realtà economico-sociale.

A partire dall'ultimo secolo dell'età della repubblica, l'attenzione dei giuristi sembra essere più sensibile alla condizione giuridica delle cave e di ciò che dalle stesse viene estratto⁶⁶. I loro passi, raccolti nel Digesto, costituiscono un punto di partenza imprescindibile per questo tipo di studio. Proprio al fine di delineare le problematiche relative alla condizione del suolo e delle cave ivi comprese, è necessario focalizzare l'indagine su alcune fonti.

Analizzandole, vorrei mettere in luce i principi che stavano alla base di questo delicato "sistema", se così si può chiamare, mancando una regolamentazione organica della materia⁶⁷. Da tali fonti si possono estrapolare dei principi generali, che ben potevano essere stati applicati come regola di giudizio a tutte le cave private e del patrimonio imperiale. Partendo da questi "dogmi", vorrei cercare di delineare quella che poteva essere la

⁶⁵ MARCHETTI, *Le cave. Dal diritto romano alle leggi regionali*, cit., p. 7.

⁶⁶ F. SALERNO, *"Ad metalla". Aspetti giuridici del lavoro in miniera*, Napoli, 2003, p. 12.

⁶⁷ NEGRI, *Diritto minerario romano*, cit., p. 6 e ss.

condizione giuridica delle cave valida anche per quelle di Luni in età imperiale.

Questa città di Luni, come più volte affermato, deve essere presa come punto di riferimento perché risulta essere non solo uno dei centri marmiferi più importanti dell'impero romano, ma anche centro di lavorazione e di commercio dei marmi che provenivano dalla Grecia, dall'Africa e dall'Asia minore⁶⁸.

1. Regime della vendita fondo e delle cave ivi presenti.

Durante l'epoca repubblicana, come più volte affermato, le cave di marmo potevano appartenere alle comunità cittadine (colonie o municipi) oppure a soggetti privati. Questi ultimi quindi potevano esercitare il loro diritto di proprietà sui bacini marmiferi, a seconda delle esigenze, ponendo in essere anche contratti di compravendita delle stesse.

Vorrei iniziare la mia analisi partendo da uno dei testi giurisprudenziali più antichi in tema di diritto minerario, che può essere considerato la pietra miliare di

⁶⁸ DOLCI, *Archeologia Apuana, Iscrizioni, Lavorazioni, cave antiche a Carrara*, cit., p. 21.

questo settore, ossia un passo di Giavoleno⁶⁹ riportato nei *Digesta giustiniane*:

D.18.1.77: Iavolenus libro quarto ex posterioribus Labeonis. In lege fundi vendundi lapidicinae in eo fundo ubique essent exceptae erant, et post multum temporis in eo fundo repertae erant lapidicinae, eas quoque venditoris esse Tubero respondit: Labeo referre quid actum sit: si non appareat, non videri eas lapidicinas esse exceptas: neminem enim nec vendere nec excipere quod non sit, et lapidicinas nullas esse, nisi quae apparent et caedantur: aliter interpretantibus totum fundum lapidinarum fore, si forte toto eo sub terra esset lapis. Hoc probo.

D.18.1.77: Giavoleno, nel libro quarto dai libri postumi di Labeone. In una clausola della vendita di un fondo erano state eccettuate le cave di pietra dovunque si trovassero nel fondo stesso, e dopo molto tempo si erano scoperte nel fondo delle cave di pietra. Tubero dette un responso nel senso che anche tali cave spettavano al venditore; Labeone, <rispose che> rilevava ciò che fosse stato in concreto concluso; e che, se ciò non fosse risultato, le dette cave di pietra non rientravano in quelle eccettuate. Nessuno, infatti, può vendere od eccettuare

⁶⁹ Giavoleno : giurista (circa 60-120 d. C.), capo della scuola sabiniana sotto Traiano e maestro di Salvio Giuliano.

dalla vendita ciò che non esiste, e non possono considerarsi esistenti se non quelle cave di pietra che sono palesi e vengono coltivate. A seguire una diversa opzione interpretativa, tutto il fondo dovrebbe farsi rientrare fra le cave di pietra, se per caso vi fosse un substrato di pietra sotto tutto il fondo stesso. <Giavoleno> approvo questo parere.

In questo frammento Giavoleno illustra i termini del dibattito sorto tra Tuberone⁷⁰ e Labeone⁷¹, in ordine alla vendita di un fondo con riserva di *lapidicinae*. Con quest'ultimo termine si intendevano le cave scoperte prima o subito dopo la conclusione del contratto.

La questione ruotava intorno alla possibilità di far rientrare in questa riserva anche quelle cave eventualmente scoperte "*post multum temporis*" dalla vendita.

Sulla base di questo passo, si potrebbero ipotizzare diverse fattispecie sottoposte all'esame dei giuristi: la prima integra l'ipotesi di un fondo, compreso in una zona dotata di giacimenti minerari, ma nel quale, al momento della conclusione del contratto, fosse ignota l'esistenza di

⁷⁰ Tuberone, Quinto Elio: giurista del I sec. a.C.

⁷¹ Labeone: giurista dell'età di Augusto, tra la fine del I sec. a.C. e gli inizi del I sec. d.C.

cave. In questo caso il venditore, qualificando il terreno come agricolo o boschivo, avrebbe potuto pattuire un modico prezzo di vendita, riservandosi le cave che eventualmente fossero state scoperte in un tempo successivo rispetto alla vendita.

La seconda ipotesi, che può essere elaborata, è che, all'atto della conclusione del contratto, esistessero già cave sfruttate dal venditore e lo stesso le avesse riservate a sé in blocco⁷².

Giavoleno riporta il responso di Tuberone, il quale ritiene che le cave successivamente scoperte spettassero al venditore, considerandole alla stessa stregua di quelle già esistenti nel momento della vendita⁷³.

Il giurista, basando la sua tesi sul concetto di *ubique*, che intende sia in senso spaziale sia in senso temporale, ritiene che le cave scoperte *post multum temporis* siano state riservate al momento della conclusione della vendita, considerando indifferente il fattore temporale⁷⁴.

Partendo dalla premessa che Tuberone sostiene che le cave scoperte *post multum temporis* siano comprese tra

⁷² G. GANDOLFI, *Studi sull'interpretazione degli atti negoziali in diritto romano*, Milano, 1966, p. 107.

⁷³ GANDOLFI, *Studi sull'interpretazione degli atti negoziali in diritto romano*, cit., p. 107.

⁷⁴ NEGRI, *Diritto minerario romano*, cit., p. 19.

quelle riservate al venditore, solo perché si trovano *in eo fundo ubique essent*, non si può che arrivare alla conclusione che il giurista ritenga il tempo della scoperta delle *lapidicinae* come un momento successivo rispetto alla formulazione della clausola di riserva. Questo, però, comporta che il venditore, con tale riserva, ha eccettuato qualcosa che, non esistendo ancora al momento della conclusione del contratto, non poteva formare oggetto di un atto di disposizione⁷⁵.

Labeone, non condividendo la prospettiva tuberoniana, basa il suo responso sull'interpretazione dell'*ubique essent* e sull'esigenza della ricerca dell'*id quod actum*, per cercare di chiarire se le parti abbiano alluso alle cave non ancora scoperte.

Il giurista ritiene che la soluzione deve essere trovata concentrandosi sul comune intento delle parti, su ciò che fosse stato effettivamente concluso. Solo qualora non sia possibile determinarlo, afferma che la clausola negoziale abbia ad oggetto le sole cave esistenti, ossia in esercizio e individuabili attraverso opere visibili al

⁷⁵ NEGRI, *Diritto minerario romano*, cit., p. 21-22.

momento della conclusione del contratto (...*lapicidinas nullas esse, nisi quae apparente et caedantur*)⁷⁶.

Quella cava che, oltre a non essere visibile, fosse stata anche inattiva, non si poteva considerare come un'entità giuridica individuata, in quanto continuava ad essere confusa con il fondo nel quale veniva a trovarsi.

Labeone è dell'avviso che la risposta deve essere trovata concentrando l'attenzione sulla locuzione *quid actum sit*; partendo da ciò, arriva a ritenere che non era possibile al venditore eccettuare le nuove *lapidicinae*, non potendo le stesse formare oggetto di un atto di disposizione. Questa impossibilità di porre in essere atti aventi ad oggetto tali cave comporta che lo stesso venditore sia nella condizione di non poter né vendere né riservarsi ciò che nel momento della conclusione del contratto non sussisteva.

Alla base della tesi elaborata da Labeone c'è questa nozione originale di *lapidicina*, intesa come entità economico-giuridica autonoma, distinta dal fondo che la contiene. Partendo da questa nozione, il giurista deduce che un giacimento minerario ignorato o non sfruttato non

⁷⁶ NEGRI, *Diritto minerario romano*, cit., p. 23.

può ritenersi giuridicamente esistente, in quanto confuso con il sottosuolo che lo contiene⁷⁷.

Con la vendita del fondo viene venduta anche la pietra (*lapis*) che è racchiusa nel fondo stesso, ma non possono essere vendute le cave di pietra (*lapicidinae*). Labeone è giunto a questa conclusione, in quanto propugna che la riserva del venditore può riguardare solo giacimenti già individuati e in fase di sfruttamento⁷⁸.

Labeone costruisce una nozione funzionale di giacimento minerario, dalla quale deduce che la cava scoperta successivamente non poteva esistere, al momento della conclusione del contratto, quale entità giuridicamente autonoma rispetto al fondo. Da questa premessa si desume che la cava scoperta *post multum temporis* non poteva formare oggetto del rapporto, non essendo individuabile all'atto della stipula del contratto.

Labeone sottolinea che, ai fini dell'individuazione, è necessario non solo che il giacimento sia stato scoperto, ma anche che sia in esercizio, che sia sfruttato⁷⁹.

⁷⁷ G. NEGRI, *Sulle "concessioni" minerarie nel diritto romano*, in "Atti del Congresso internazionale sui rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione nell'esperienza storico-giuridica", Torino, 1997, p. 69.

⁷⁸ NEGRI, *Diritto minerario romano*, cit., p. 23.

⁷⁹ NEGRI, *Diritto minerario romano*, cit., p. 22.

Il giurista non dà una risposta in merito alla proprietà nelle cave successivamente scoperte, ma la sua tesi cerca piuttosto di dare una risposta su chi ne abbia la legittimazione allo sfruttamento.

Concentrando lo studio sulla *lex venditionis*, quindi, si deve arrivare ad accertare se il diritto alla coltivazione dei giacimenti spetti all'acquirente oppure al proprietario originario che ne ha disposto la vendita⁸⁰.

Secondo il pensiero di Labeone, muovendo da un ragionamento formulato in termini economici e giuridici, si arriva a distinguere nettamente le due figure di *lapis* e *lapidicinae*.

La pietra, *lapis*, rientra nella sfera di proprietà del *dominus* del fondo, poiché è parte integrante della terra, ove è sita. La proprietà del *dominus* sia del suolo che della pietra è un diritto che si estende indipendentemente da una attività di isolamento della *lapis* stessa.

Mentre le cave di pietra, *lapidicinae*, rappresentano un'entità che viene ad esistenza solo nel momento in cui si pone in essere un'attività industriale e di sfruttamento da parte dell'esercente minerario.

⁸⁰ NEGRI, *Diritto minerario romano*, cit., p. 155.

Labeone risolve la controversia giuridica sorta, ragionando in termini di riserva dell'esercizio delle cave future, riconoscendo tale diritto al compratore in mancanza di diverso accordo⁸¹.

Giavoleno, dopo aver esposto i pareri dei due giuristi in merito alla questione giuridica di questo caso di vendita con riserva di *lapidicinae*, approva l'interpretazione "industrialistica" del giacimento minerario, elaborata da Labeone.

2. Analisi della condizione giuridica del sottosuolo sotto il profilo minerario

La proprietà, nel diritto romano, si concepisce come un diritto soggettivo di natura reale sulla *res*, che si estende "*usque ad coelum*" (o *ad sidera*) e "*usque ad inferos*" (o *ad profundum*). Conseguentemente, il diritto di proprietà fondiaria comprendeva non solo una superficie delimitata, ma si estendeva verso il cielo e verso suolo sottostante⁸².

Ma, proprio con riferimento alla proprietà del sottosuolo, nascevano varie controversie soprattutto in materia di cave e miniere, che, come argomentato,

⁸¹ NEGRI, *Diritto minerario romano*, cit., p. 154.

⁸² A.M. HIRT, *Imperial mines and quarries in the Roman world, organizational aspect 27 BC-AD 235*, Oxford, 2010, p. 85.

rivestono un ruolo fondamentale nell'economia del mondo romano⁸³.

In base ad un principio giuridico, vigente fino all'epoca di Giustiniano, chiunque fosse stato il proprietario della superficie doveva essere considerato titolare dei diritti sul sottosuolo⁸⁴.

Uno dei frammenti fondamentali dei *Digesta*, per analizzare i rapporti giuridici che potevano sorgere in merito a un fondo dotato di cave, risulta essere un passo di Ulpiano:

D.8.4.13.1.: Ulpianus libro sexto opinionum. 1. Si constat in tuo agro lapicidinas esse, invito te nec privato nec publico nomine quisquam lapidem caedere potest, cui id faciendi ius non est: nisi talis consuetudo in illis lapicidinis consistat, ut si quis voluerit ex his caedere, non aliter hoc faciat, nisi prius solitum solarium pro hoc domino praestat: ita tamen lapides caedere debet, postquam satisfaciat domino, ut neque usus necessariis lapidis intercludatur neque commoditas rei iure domino adimatur.

D. 8.4.13.1: Ulpiano nel libro sesto Delle opinioni.
Se risulta che nel tuo fondo ci siano delle cave di pietra,

⁸³ N. SCAPINI, *I limiti legali della proprietà nell'evoluzione storica del diritto romano*, Parma, 1998, p. 59.

⁸⁴ MARCHETTI, *Le cave dal diritto romano alle leggi regionali*, cit., p. 9.

contro la tua volontà nessuno, che non abbia il titolo di farlo, può cavare pietra né a titolo privato né a titolo pubblico, a meno che per quelle cave non esista una consuetudine tale che, se qualcuno voglia cavare pietra, lo può fare, purché abbia prima corrisposto al proprietario l'indennizzo che suole essere dato in questi casi; tuttavia, deve cavare le pietre così, cioè dopo aver prestato garanzia nei confronti del proprietario, di non precludergli l'uso della pietra che possa essergli necessario, e di non togliergli questa utilità della cosa che gli spetta di diritto come proprietario.

Il testo in esame si può scomporre in due parti: analizzando la prima, emerge da subito il principio, elaborato dai giuristi classici, dell'illimitatezza della proprietà del sottosuolo. Questo principio viene esaltato stabilendo che nessuno può estrarre della pietra nel fondo altrui, né a titolo privato né per conto dell'amministrazione pubblica, contro la volontà del proprietario del terreno stesso. Il fatto che Ulpiano ribadisca in modo così deciso il principio della unicità del dominio del proprietario, *invito domino*, potrebbe significare che lo stesso sia stato oggetto di possibili

interferenze, sia da parte dei privati che da parte della repubblica⁸⁵.

Passando alla seconda parte del frammento, in essa si riconosce il principio giustiniano in base al quale viene riconosciuta a chiunque la possibilità di invadere la proprietà altrui per effettuare degli scavi, purché sia pagato un tributo al *dominus*. Questo tributo viene indicato con il termine *decima*, in quanto l'ammontare della stessa è dato dalla decima parte del prodotto estratto. Questa forte compressione della proprietà del sottosuolo è giustificata dal prevalere dell'economia "statale", nell'ambito della quale le cave rivestivano un ruolo economico fondamentale⁸⁶.

Ulpiano, in questa seconda parte, fa riferimento alle consuetudini locali che riconoscono a chiunque la sola possibilità di estrarre pietra, ma non l'esercizio di un'impresa mineraria. Secondo il pensiero del giurista, l'esercizio di diritti minerari spetta al solo *dominus soli*. Questa possibilità di estrarre pietra dal fondo altrui è riconosciuta a determinate condizioni: non solo pagando la decima al proprietario, ma rispettando, altresì, i limiti

⁸⁵ NEGRI, *Diritto minerario romano*, cit., p. 118.

⁸⁶ SCAPINI, *I limiti legali della proprietà nell'evoluzione storica del diritto romano*, cit., p. 60.

della salvaguardia del diritto del *dominus*. In questi casi di tolleranza da parte del proprietario, lo stesso non dovrà comunque essere privato dei materiali che gli sono necessari per le sue esigenze e interessi, ma il terzo dovrà rispettare, altresì, la destinazione economica del fondo.

Secondo la visione di Ulpiano, le consuetudini richiamate riconoscono come titolare del diritto all'esercizio e allo sfruttamento minerario, il *dominus soli*, in quanto solo lo stesso è titolare del potere giuridico di disporre del fondo; dall'altra parte, la prassi ravvisa un mero diritto del terzo di estrarre materiali dalla cava altrui⁸⁷.

In merito a ciò, il giurista utilizza l'espressione *in agro tuo*, per indicare il dominio dell'*ager*, cioè la proprietà del *dominus soli* sul fondo ed utilizza, inoltre, l'espressione *ius lapidis caedendi*, quale facoltà dei terzi rispetto all'*ager*.

Ulpiano elabora la sua tesi in termini industrialistici e non in tema di appartenenza del giacimento, ritenendo che la titolarità del diritto di ricerca e di sfruttamento minerario rientri nella sfera dei diritti del proprietario dell'*ager*, a prescindere dall'appartenenza

⁸⁷ NEGRI, *Diritto minerario romano*, cit., p. 130 e ss.

del giacimento. Ulpiano analizza la questione giuridica, concentrando la sua attenzione non sul proprietario del suolo, ma sugli aventi diritto alla coltivazione e allo sfruttamento dei giacimenti minerari presenti sul suolo stesso; ovviamente tra questi soggetti rientra anche il *dominus soli*. Quest'ultimo però si distingue dagli altri, in quanto è l'unico soggetto che può condizionare e da cui dipende l'esercizio minerario sul fondo di sua proprietà⁸⁸.

Per porre in luce i profili giuridici connessi a questo materiale, è necessario mettere a confronto il passo di Ulpiano con alcune costituzioni imperiali raccolte nel Codice Teodosiano, all'interno del libro X, titolo XIX, denominato *De metallis et metallariis*, che trattano la materia delle cave di marmo⁸⁹.

In particolare, va analizzata la costituzione imperiale emanata, nell'anno 382 d.C., da Graziano, Valentiniano e Teodosio. Tale provvedimento è contenuto nel Codice Teodosiano, C.Th.10,19,10 e risulta essere accolta integralmente nel Codice di Giustiano:

C.Th. 10,19,10: *Cuncti qui per privatorum loca saxorum venas laboriosibus effossionibus persequuntur,*

⁸⁸ NEGRI, *Diritto minerario romano*, cit., p. 152.

⁸⁹ NEGRI, *Diritto minerario romano*, cit., p. 136.

decimas fisco, decimas etiam domino repraesentent, cetero modo suis desideriis vindicando.

C.Th. 10,19,10: Tutti coloro, che attraverso fondi privati ricercano filoni di pietre con lavori di escavazione, paghino senza indugio le decime al fisco e al proprietario, riservando al proprio desiderio tutto il resto della misura.

Questa costituzione stabilisce un regime relativo ai bacini marmiferi, che riconosce a chiunque la possibilità di sfruttare le vene minerarie presenti nel suolo altrui, ponendo come duplice condizione la corresponsione della decima al fisco e della decima al *dominus soli*⁹⁰.

Si ritiene che tale provvedimento, emanato nel 382 d.C. con valenza per il solo Oriente, poi esteso da Giustiniano a tutti i territori dell'Impero, esprima un principio fondamentale del diritto minerario postclassico e giustiniano, ossia che il diritto del proprietario del fondo poteva essere limitato dal diritto riconosciuto all'escavatore di scavare *saxorum venam e per privatorum loca*: il tutto ai fini sia di un interesse proprio sia di un interesse fiscale dello "Stato"⁹¹.

⁹⁰ SCAPINI, *I limiti legali della proprietà nell'evoluzione storica del diritto romano*, cit., p. 61.

⁹¹ NEGRI, *Diritto minerario romano*, cit., p. 143-144.

È necessario, comunque, precisare che le costituzioni imperiali, raccolte nel Codice Teodosiano, aventi ad oggetto le cave di marmo, sono prevalentemente improntate a una funzione di politica fiscale, non andando ad incidere sul regime della proprietà. Le costituzioni, infatti, non riconoscono una piena libertà mineraria nel sottosuolo compreso in un terreno altrui; ma si può parlare più di concessioni, di autorizzazioni ad operazioni di ricerca dei filoni marmiferi, il tutto, sempre volto ad una politica di maggior pressione fiscale da parte dello “Stato”, per ottenere maggiori entrate⁹².

3. Un caso di pegno avente ad oggetto marmi:

D. 20.4.21.1.

Con riferimento agli aspetti del regime giuridico del marmo, nel diritto romano classico, vorrei approfondire l'analisi di un frammento dei *Digesta* giustiniane, in cui viene sottoposto all'attenzione del giurista Scevola un caso di pegno avente ad oggetto dei marmi.

⁹² NEGRI, *Diritto minerario romano*, cit., p. 149.

Il giurista afferma:

D. 20.4.21.1. : Scaevola libro vicesimo septimo digestorum. Negotiator marmorum creditur sub pignore lapidum, quorum pretia venditores ex pecunia creditoris acceperant: idem debitor conductor horreorum Caesaris fuit, ob quorum pensiones aliquot annis non solutas procurator exactioni praepositus ad lapidum venditionem officium suum extendit: quaesitum est, an iure pignoris eos creditor retinere possit. respondit secundum ea quae proponerentur posse.

D. 20.4.21.1.: Scevola, nel libro ventisettesimo dei digesti. Viene concesso un prestito ad un commerciante di marmi, dando in pegno le pietre, di cui i venditori avevano ricevuto il prezzo grazie al denaro del creditore; lo stesso debitore <cioè il commerciante di marmi> fu conduttore di magazzini di Cesare, per i cui canoni non pagati per alcuni anni il procuratore preposto all'esazione estese il suo ufficio alla vendita delle pietre. Si pose la questione, se il creditore possa trattenerle per diritto di pegno. <Il giurista> diede il responso che, in base a quanto prospettato, poteva.

In questo frammento, la figura centrale risulta essere un *negotiator marmorum*, ossia un operatore economico che svolge professionalmente attività di compravendita di marmo⁹³.

I *negotiatores marmorarii*, la cui presenza viene attestata a Roma nei magazzini dell'Aventino, sono intermediari che permettevano la circolazione del marmo presso i privati e le città. Tali operatori gestiscono le richieste di marmi e le trasmettono, mediante le *stationes*, alle cave⁹⁴.

Nel passo tale *negotiator*, per poter acquistare i marmi, oggetto della sua attività, ha ottenuto un prestito in denaro da un terzo. Proprio a garanzia di questo credito, il creditore pignoratizio costituisce un pegno sui marmi stessi. Il pegno, com'è noto, rientra tra i diritti reali di garanzia, quei diritti sulla *res* che si costituiscono a garanzia di un credito. Il pegno attribuisce perciò al titolare-creditore il diritto di rivalersi su una cosa altrui in caso di inadempimento⁹⁵.

Lo stesso *negotiator marmorum* risulta, altresì, essere conduttore di *horrea Caesaris*, magazzini in cui

⁹³ CERAMI – PETRUCCI, *Diritto commerciale romano. Profilo storico*, terza edizione, cit., p. 18.

⁹⁴ PENSABENE, *Il fenomeno del marmo nel mondo romano*, cit., p. 53.

⁹⁵ M. MARRONE, *Istituzioni di diritto romano*, Torino, 1994, p. 393.

erano collocati i marmi stessi commerciati; ma nel caso concreto risulta essere conduttore moroso, come conseguenza del mancato pagamento dei canoni relativi alla locazione.

Questi *horrea* sono magazzini di proprietà dell'imperatore che potevano essere situati presso le cave, a Roma o a Porto oppure in altri centri di raccolta sottoposti al controllo diretto da parte dello Stato⁹⁶.

I marmi, estratti dalla varie cave pubbliche o private, venivano trasportati a Roma, dove il più importante luogo di approdo e di deposito, attivo nella tarda età repubblicana ed imperiale, è l'*Emporium*. Lo stesso deposito risulta essere la sede degli uffici della *Statio Marmorum*, che abbiamo visto essere l'ufficio, incaricato della gestione e dell'organizzazione delle cave imperiali, la cui direzione veniva affidata a singoli *procuratores*⁹⁷.

La costruzione di questo antico porto commerciale, *l'emporium*, situato approssimativamente tra la zone dell'Aventino e del Testaccio, viene fatta risalire al II secolo a.C. quando, a seguito della grande sviluppo economico e demografico di Roma, il vecchio porto

⁹⁶ PENSABENE, *Il fenomeno del marmo nel mondo romano*, cit., p. 66.

⁹⁷ A. AMBROGI, *Labra di età romana in marmi bianchi e colorati*, Roma, 2005, p. 153.

fluviale del Foro Boario si era rivelato inadatto alla mutata situazione e all'incremento dei traffici. L'*Emporium* rivestirà un ruolo di grande rilievo come centro nevralgico del commercio romano per tutta l'età imperiale; si vedrà mutare la sua funzione solo in seguito alla costruzione del porto di Claudio ad Ostia⁹⁸.

Presso *l'Emporium* sono presenti vari *horrea* e officine, botteghe marmorarie, dove i materiali potevano essere sottoposti alla lavorazione oppure alla rifinitura, in relazione alla richieste di mercato⁹⁹.

Il *negotiator*, ai fini della sua attività, poteva stipulare dei contratti di locazione, al fine di disporre degli spazi messi a disposizione in questi magazzini¹⁰⁰.

Proprio da questo passo di Scevola emerge che i commercianti privati potevano prendere in locazione anche magazzini di proprietà dell'imperatore, *horrea Caesaris*, pagando come corrispettivo un canone, *pensio*, da versare, a scadenze stabilite, al funzionario imperiale incaricato di tale riscossione, *procurator exactioni praepositus*.

⁹⁸ L. DE SALVO, *Economia privata e pubblici servizi nell'impero romano. I corpora naviculariorum*, Messina, 1992, p. 48-49.

⁹⁹ AMBROGI, *Labra di età romana in marmi bianchi e colorati*, cit., p. 153.

¹⁰⁰ A. PETRUCCI, *Per una storia della protezione dei contraenti con gli imprenditori*, Torino, 2007, p. 239 e ss.

Nel frammento analizzato, la questione sottoposta all'attenzione del giurista è incentrata sulla figura del *negotiator marmorum*, colui che ha stipulato con il funzionario imperiale una *locatio rei*. Si rientra in tale schema contrattuale, poiché l'oggetto della locazione è uno spazio individuato, del magazzino imperiale, che viene utilizzato dal conduttore, mentre il locatore conserva la disponibilità dello stesso.

Sulla base di questo contratto, il commerciante è responsabile, nei confronti del *procurator exactioni praepositus*, per il mancato pagamento delle *pensiones*, ossia dei canoni periodici pattuiti per la locazione. Il funzionario, essendo il procuratore imperiale preposto alla loro riscossione, può essere presumibilmente qualificato come un funzionario del *Procurator Patrimonii*¹⁰¹.

Da una prima analisi si potrebbe ritenere che il procuratore abbia costituito una *conventio pignoris*, una ipoteca. Tale garanzia fu introdotta nei casi di locazione di fondi, come garanzia del pagamento dei canoni di locazione, *mercedes*; le parti stipulavano tale accordo, mediante il quale costituivano un pegno sulle cose

¹⁰¹ G.E. RICKMAN, *Roman Granaries and Store Buildings*, Cambridge, 1971, p. 195-196.

immesse nel fondo, quali attrezzi, animali e anche schiavi. Sulla base di questa *conventio* il creditore pignoratizio non diventava immediatamente possessore della *res*, oggetto di garanzia, ma ne avrebbe acquistato il possesso una volta verificatosi l'inadempimento¹⁰².

Si può ragionevolmente ritenere che il creditore mutuante aveva preso i marmi in pegno, mentre il *procurator Caesaris* aveva costituito una ipoteca con diritto di vendita dei marmi ipotecati; ma nel responso di Scevola prevale il mutuante.

Nel passo del Digesto la questione giuridica nasce dal fatto che il commerciante di marmi risulta essere conduttore moroso di questo spazio negli *horrea Caesaris*, non avendo pagato i canoni per alcuni anni.

A fronte di questo inadempimento, il procuratore imperiale voleva procedere alla vendita dei marmi, *lapides*, convenuti in pegno, così da soddisfare con il ricavato, la pretesa della *res publica*.

Sulla base dell'espressione *aliquot annis*, utilizzata nel passo da Scevola, si può ipotizzare che nel caso della *locatio* di *horrea publica*, era tollerato il ritardo di più anni nel pagamento al fisco dei canoni di affitto.

¹⁰² MARRONE, *Istituzioni di diritto romano*, cit., p. 394.

La questione giuridica, sottoposta all'attenzione del giurista, è se sia interesse prioritario quello del creditore pignoratizio rispetto all'interesse del fisco di soddisfarsi sulla merce¹⁰³. Ed il suo responso è nel senso di ritenere rilevante e prioritario il pegno costituito sui marmi dal creditore pignoratizio; conseguentemente lo stesso potrà procedere alla vendita dei marmi e soddisfarsi sul ricavato.

Scevola quindi non ritiene che debba essere soddisfatto in via principale il credito dello Stato, per il mancato pagamento dei canoni, relativi alla locazione dell' *Horrea Caesaris*. Nel responso, sembra che il giurista non dia priorità alla natura del credito e alla qualifica del creditore, ma piuttosto a un fattore temporale.

Nel caso concreto si può pensare che il creditore pignoratizio abbia costituito per primo il pegno sui marmi depositati nei magazzini, a garanzia del credito vantato; oppure, come avviene in altri casi, si riconosce al mutuante un privilegio che vale anche nei confronti del *procurator Caesaris*.

Da questa premessa si potrebbe trarre la conclusione che il giurista abbia applicato il principio

¹⁰³ M. BIANCHINI, *Attività commerciali fra privato e pubblico in età imperiale*, in *Fides Humanitas Ius, Studi in Onore di Luigi Labruna, I*, Napoli, 2007, p. 437.

espresso dal brocardo latino *prior in tempore potior in iure*, letteralmente precedente nel tempo maggiore nel diritto. In base all'applicazione di questo principio, si stabiliva tra i creditori un rango di precedenza, non sulla base del credito più antico, ma del pegno che fosse stato costituito per primo¹⁰⁴.

Basandosi su questo ragionamento, il responso di Scevola è nel senso di privilegiare il creditore pignoratizio, anche di fronte alla pretesa del *procurator exactioni praepositus*, il quale potrà soddisfare la pretesa dello "Stato" solo sull'eventuale residuo derivante dalla vendita dei marmi.

¹⁰⁴ MARRONE, *Istituzioni di diritto romano*, cit., p. 399.

Capitolo Terzo

Il trasporto del marmo: esame di alcune problematiche giuridiche

1. La via del marmo: dalle cave fino al mare


Nelle cave di Luni, come già trattato, il marmo veniva estratto dagli addetti a tale mansione, i *marmorarii*, che facevano parte dell'*officina*, ossia del cantiere di una cava che presenta tutte le caratteristiche di un'impresa di tipo produttivo. A capo di questa *officina* troviamo la figura del *vilicus*, che poteva essere uno schiavo o un liberto, incaricato della direzione tecnica del lavoro che si svolgeva nei vari bacini marmiferi¹⁰⁵.

Il marmo veniva estratto dal monte in porzioni quasi sempre già abbastanza regolari, in virtù del sistema del reticolo di trincee o di quello dei gradoni; il materiale estratto veniva poi ridotto a blocchi commerciali, riquadrati e siglati direttamente sul piazzale di cava. A questo punto i blocchi venivano dotati di *notae lapicidinarum*, prima di essere trasportati a fondovalle, al

¹⁰⁵ DOLCI, *Archeologia Apuana, Iscrizioni, Lavorazioni, cave antiche a Carrara*, cit., p. 69.

punto di carico, mediante il metodo della lizzatura¹⁰⁶.

I blocchi riquadrati, il materiale sbizzato o semilavorato, venivano radunati nel piazzale della cava in una sorta di deposito, per poi essere sistemati su una



apposita slitta, la “lizza”.

Ricostruzione di un sistema di trasporto su scivolo (disegno di T. Semeraro), da BRUNO, *Considerazioni sulle cave, sui metodi di estrazione, di lavorazione e sui trasporti*, cit., p. 185.

¹⁰⁶DOLCI, *Archeologia Apuana*, cit., p. 112.

Quest'ultima veniva fatta scivolare lungo dei percorsi stabili, le cosiddette "vie di lizza", fino a giungere al "poggio di carico" situato al termine della via di scorrimento, su di un piano leggermente rialzato rispetto alla sede stradale¹⁰⁷.

Il sistema della lizza consisteva nel calare i blocchi lungo le vie di lizza per mezzo di funi a loro volta legate a degli elementi sporgenti piantati a distanze regolari ai lati della via¹⁰⁸, detti localmente "piri" dal latino *pirus*, in quanto veniva utilizzato il legno di pero. I blocchi, preventivamente "imbragati", cioè avvolti da una rete di funi, venivano fatti scivolare, opportunamente adagiati, su travi trasversali posti dinanzi a loro.

Una volta giunto al poggio, il blocco veniva caricato su carri trainati da buoi per giungere fino al porto d'imbarco, il *portus Lunae*. In questo porto, come testimoniato da documenti cartografici, si può ragionevolmente pensare che esistesse un *emporium* o una *statio marmorum*¹⁰⁹, ossia punti di imbarco dove

¹⁰⁷ E.DOLCI, *Carrara, cave antiche. Materiali archeologici*, Viareggio, 1980, p. 201.

¹⁰⁸ BRUNO, *Considerazioni sulle cave, sui metodi di estrazione, di lavorazione e sui trasporti*, cit., p. 191.

¹⁰⁹ DOLCI, *Il marmo nella civiltà romana: la produzione e il commercio*, cit., p. 33.

venivano depositati i blocchi e i manufatti in attesa di essere caricati sulle navi onerarie.

Dal *Portus Lunae*, importante porto commerciale sia in epoca repubblicana che in epoca imperiale, partivano i prodotti marmorei non solo per Roma e per altre parti dell'Italia, ma anche per tutti i territori che rientravano nell'Impero, seguendo le cosiddette "rotte del marmo", che collegavano i porti della Grecia, dell'Asia minore e dell'Africa ad Ostia, Roma ed altri porti italici¹¹⁰.

Il commercio marittimo era ovviamente preferito a quello terrestre, per i vantaggi che presentava: era più rapido e redditizio e allo stesso tempo meno costoso di quello terrestre¹¹¹.


La navigazione avveniva in un periodo dell'anno determinato da marzo a novembre, in quanto dall'11 novembre al 10 marzo, si aveva il periodo del *mare clausum*, il periodo invernale di completa interdizione alla navigazione¹¹².

¹¹⁰ DOLCI, *Il marmo nella civiltà romana: la produzione e il commercio*, cit., p. 33.

¹¹¹ CERAMI-PETRUCCI, *Diritto commerciale romano. Profilo storico*, cit., p. 222.

¹¹² DE SALVO, *Economia privata e pubblici servizi nell'impero romano. I corpora naviculariorum*, cit., p. 35.

Ad attendere i marmi al porto di Luni vi erano le *naves lapidarie*, navi adibite al trasporto di grandi carichi, che prendevano il mare fino a giungere ad Ostia ed agli altri scali dell'Impero.



Sezione di nave con carico di marmi (disegno di T. Semeraro), da BRUNO, *Considerazioni sulle cave, sui metodi di estrazione, di lavorazione e sui trasporti*, cit., p. 191.

Il porto di Ostia non era solo il grande porto annonario dell'Urbe, ma era anche il centro nevralgico delle attività commerciali dell'Impero, svolgendo funzioni di stoccaggio delle merci, e di esportazione dei prodotti italici¹¹³.

¹¹³ DE SALVO, *Economia privata e pubblici servizi nell'impero romano. I corpora naviculariorum*, cit., p. 49.

Dal porto di Ostia, i carichi di marmi venivano trasportati lungo il corso del Tevere dalle corporazioni di battellieri, giungendo fino alla zona dell'emporio dell'*Urbs*.

Gli addetti al trasporto del marmo venivano identificati con il termine *corpus traiectus marmorariorum*, consistente in una corporazione di imprenditori fluviali. Tra le loro mansioni ovviamente rientravano le operazioni di scarico del marmo dalle *naves lapidariae* e carico sui propri battelli¹¹⁴.

Navigando il Tevere giungevano all'*emporium* di Roma, dove era presente un vero e proprio quartiere urbano di *horrea*, magazzini per il deposito e lo smistamento delle varie merci.

2. Profili giuridici del contratto di trasporto marittimo nel diritto romano

È nel periodo definito del “diritto commerciale romano”, che convenzionalmente viene fatto coincidere con il lasso di tempo che va dal III sec. a.C. al III sec.

¹¹⁴ DE SALVO, *Economia privata e pubblici servizi nell'impero romano. I corpora naviculariorum*, cit., p. 165.

d.C., che si ha questa intensificazione delle relazioni e degli scambi commerciali¹¹⁵.

Il settore della navigazione è il più dinamico, più elastico e più innovativo. Ed è proprio in questo periodo che un ruolo fondamentale, nelle trasformazioni e nello sviluppo dell'economia, viene riconosciuto al trasporto marittimo, dal cui incremento nascono le imprese di navigazione.

Le fonti giuridiche qualificano tale tipo di impresa, con il termine *exercere navem* o *exercitio navis*, mentre con le espressioni quali *armare vel instruere* o solo *instruere navem* si suole indicare l'equipaggiamento della nave o delle navi per lo svolgimento dell'impresa. Queste espressioni implicano la preparazione di quanto è necessario per la navigazione, compreso l'arruolamento degli addetti al trasporto. Il titolare dell'impresa identificato con il termine *exercitor navis* (che aveva sostituito, probabilmente nel I sec. a.C., il termine, più antico di *nauta*) poteva essere il proprietario delle navi che venivano utilizzate oppure il conduttore delle stesse; in questo caso dovevano comunque pervenire a lui tutti i

¹¹⁵ CERAMI-PETRUCCI , *Diritto commerciale romano. Profilo storico*, cit., p. 20 e ss.

profitti derivanti dalla loro attività. Nell'impresa di navigazione l'elemento che identifica l'armatore non è costituito dal titolo di proprietà, quanto dal suo ruolo di vertice economico dell'impresa armatoriale; infatti, tale carica risulta essere il presupposto fondamentale dell'imputazione quotidiana dei proventi e dei ricavi¹¹⁶.

La prassi romana conosceva tre tipi d'impresе armatoriali: il primo modello è quello della conduzione diretta ad opera dello stesso armatore (*exercitor*), che rivestiva il duplice ruolo di *gubernator*, ossia comandante, e di *magister*, agente economico-commerciale.

In un secondo livello si può configurare un modello di organizzazione più complesso, in cui vi è una conduzione indiretta per mezzo di un sostituto, nel duplice ruolo di *gubernator* e di *magister*. Questo è un tipo di organizzazione, di solito previsto per le navi onerarie, navi molto grandi adibite al trasporto di notevoli carichi, che quindi richiedevano una gestione più articolata. In questo modello l'*exercitor navis praeponit magistrum navis*, conferendo così mediante un atto di preposizione, *praepositio*, i poteri di gestione dell'impresa

¹¹⁶ A. PETRUCCI, *Per una storia della protezione dei contraenti con gli imprenditori*, I, Torino, 2007, p. 57.

di navigazione a un terzo, schiavo o libero, che viene a ricoprire la qualifica di *magister navis*.

La *praepositio* costituisce il fondamento giuridico dei poteri e della sfera di responsabilità del sostituto, stabilendo l'ambito di attività del preposto e della sua eventuale responsabilità, nonché le condizioni generali che regolano i rapporti tra sostituto e terzi. Conseguentemente, potendosi qualificare come un atto esterno, i cui effetti si producono direttamente nei confronti dei terzi, la funzione fondamentale dell'atto di preposizione risulta essere quella di fissare l'ambito, le condizioni ed i limiti del *contrahere* tra preposto e terzi. Per assolvere a questo compito ed essendo un atto che stabilisce i limiti della responsabilità dell'armatore nei confronti dei terzi, la *praepositio* necessita della massima pubblicità e chiarezza, così come precisato da Ulpiano nel passo D.14.3.11.3¹¹⁷.

Infine si poteva avere una conduzione indiretta consistente nell'*exercitio navis* all'interno di un peculio da parte di un *filius* o di uno schiavo, che conseguentemente assumevano il ruolo di armatore, *exercitor navis*. Il figlio o lo schiavo gestiscono in tal modo l'impresa di navigazione

¹¹⁷ CERAMI-PETRUCCI, *Diritto commerciale romano. Profilo storico*, cit., p. 60.

all'interno di un *peculium*, peculio che costituisce una parte separata del patrimonio dell'avente potestà¹¹⁸.

Le imprese di navigazione nell'esercizio della loro attività di trasporto utilizzavano lo strumento contrattuale della *locatio conductio*. La dottrina moderna è solita distinguere tre tipi di contratti all'interno della *locatio conductio*:

- ✓ la *locatio conductio rei*, relativa alla locazione della nave,
- ✓ la *locatio conductio operis*, concernente il trasporto di merci e di passeggeri,
- ✓ e infine la *locatio conductio operarum*, con riguardo alla attività lavorativa dei marinai arruolati.

Il contratto di trasporto del marmo si potrebbe inquadrare in quella che viene definita *locatio conductio operis*, che riguarda il trasporto di merci e/o passeggeri¹¹⁹. Questo tipo di trasporto viene attestato da vari frammenti del Digesto, che, lo inquadrano, a seconda dell'ottica del conduttore-trasportatore o del locatore titolare delle merci, come *res perferendas conducere* (D. 4.9.3.1) o un *conducere mancipia vehenda* (D. 14.2.10) o

¹¹⁸ CERAMI-PETRUCCI, *Diritto commerciale romano. Profilo storico*, cit., p. 223.

¹¹⁹ CERAMI-PETRUCCI, *Diritto commerciale romano. Profilo storico*, cit., p. 249.

un *onus vehendum conducere* (D. 19.2.13.1) oppure come un *locare merces vehendas* (D. 14.2.2. pr. e D.19.5.5.1).

Per il trasporto dei marmi è attestata la presenza di navi onerarie, sulle quali non si accettavano passeggeri, e l'esistenza di rotte percorse (D. 14.1.1.12)¹²⁰.

I carichi delle *naves lapidarie* potevano consistere sia in blocchi di marmo grezzo, che sarebbe poi stato lavorato successivamente, sia manufatti semilavorati direttamente in loco, nelle cave o nelle immediate vicinanze, luoghi in cui erano presenti *officinae* specializzate alla lavorazione.

Nel capitolo successivo, proprio con riferimento a questo settore, partendo da un frammento del Digesto 19.2.25.7, in cui il giurista Gaio si occupa di un caso di trasporto di una colonna di marmo: partendo dalle sue parole, ho cercato di delineare quello che era il regime del trasporto del marmo, i vari aspetti e le relative problematiche connesse con l'adempimento del relativo contratto di trasporto.

¹²⁰ CERAMI-PETRUCCI, *Diritto commerciale romano. Profilo storico*, cit., p. 250.

3. Un caso di trasporto marittimo di marmi:

D. 19.2.25.7

Le *naves lapidariae* appartenevano nella maggior parte dei casi a privati, che, potevano affittarle per il trasporto dei marmi sia allo Stato sia a *mercatores*.

Questa prassi di appalti di trasporto ai privati si rinviene in un trattato del giurista Gaio, databile intorno al II sec. d. C.¹²¹. Questi trasporti davano vita a numerose questioni giuridiche, di cui una molto famosa è trattata da Gaio in un frammento tratto dal commentario *ad edictum provinciale*:

D.19.2.25.7: Gaius libro decimo ad edictum provinciale. Qui columnam trasportandam conduxit, si eadem tollitur aut portatur aut reponitur, fracta sit, ita id periculum praestat, si qua ipsius eorumque, quorum opera uteretur, culpa acciderit: culpa autem abest, si omnia facta sunt, quae diligentissimus quisque observaturus fuisset.

D.19.2.25.7: Gaio, nel libro decimo All'editto provinciale. Colui che prese in conduzione una colonna da trasportare, se, mentre questa viene alzata o trasportata o ricollocata, si sia spezzata, risponde per tale rischio e pericolo così, se qualche cosa si sia verificato

¹²¹ PENSABENE, *Il fenomeno del marmo nel mondo romano*, cit., p. 32.

per qualche colpa di lui stesso o dei suoi ausiliari; la colpa però non sussiste, se si fecero tutte quelle cose che ogni persona molto diligente avrebbe osservato.

La fattispecie esaminata dal giurista riguarda il trasporto di una colonna, in particolare si tratta di una *conductio columnae transportandae*, in cui il conduttore, *conductor*, esegue la prestazione avvalendosi della collaborazione di ausiliari.

Nel caso concreto, la questione giuridica sorge in merito alla configurazione della responsabilità del conduttore per la rottura della colonna di marmo avvenuta *in itinere*, nonché della tutela che spetta al soggetto che ha incaricato di vettore stesso del trasporto.

Il punto che risulta necessario chiarire è in merito all'imputabilità della responsabilità per la *fractio* della colonna e quindi sulla connessa allocazione del rischio in capo al conduttore, tanto per colpa propria quanto per colpa altrui, dei suoi ausiliari¹²².

Gaio, ai fini di una valutazione della responsabilità del vettore, non considera il trasporto della colonna come un *artificium*, ossia come prestazione tecnica altamente

¹²² R. FERCIA, *La responsabilità per fatto di ausiliari nel diritto romano*, Padova, 2008, p. 286.

qualificata, ma come una semplice opera di manovalanza, che richiede comunque una particolare attenzione; infatti, il caso concreto può essere inquadrato all'interno dello schema della colpa-negligenza. Il giurista, utilizzando l'espressione "*si omnia facta sunt, quae diligentissimus quisque observaturus fuisset*", sottintende il modello dell'uomo di grande diligenza, ritenendo inadatto il riferimento a un *diligens quisque*, cioè all'uomo comune¹²³.

Nel caso di specie, Gaio precisa che si può configurare un'esclusione della colpa per fatto sia del vettore che dei suoi ausiliari, solo nel caso in cui sia data prova del rispetto della *diligentia exactissima*; questo significa che si deve accertare in concreto il rispetto dei canoni di comportamento e di tutte le cautele che l'uomo diligentissimo avrebbe adottato in quel particolare caso e in rapporto a determinate circostanze. Quindi la diligenza è presa come criterio di determinazione dei confini della prestazione.

Il rispetto di questo modello deve essere osservato sia dal vettore che da tutti coloro che sono stati designati

¹²³ C.A. CANNATA, *Sul problema della responsabilità nel diritto privato romano*, Catania, 1996, p. 51.

dallo stesso, e di cui si è avvalso ai fini dell'adempimento delle operazioni di trasporto¹²⁴.

Nel passo, Gaio risolve il problema stabilendo che il vettore della *columna* risponde senza alcun limite sia del fatto proprio che del fatto dei suoi ausiliari. Nel caso di specie non ha alcuna rilevanza né lo *status*, siano essi schiavi o liberti, né le varie funzioni che rivestono i collaboratori: questo deriva dal fatto che in capo al conduttore si configura un dovere di controllo e di vigilanza sull'operato degli stessi. Fatta questa necessaria premessa, risulta molto difficile configurare delle ipotesi di esonero della responsabilità del conduttore nel caso di rottura della colonna che avvenga *in itinere*: anche il caso di danni dovuti a difetti del veicolo, rientrerebbe comunque nella sfera dei fatti di cui deve rispondere il *conductor*. Per ridurre l'ampiezza della sfera di responsabilità del conduttore, entro limiti ragionevoli, è necessario collegarla alla colpa¹²⁵.

La nozione di *culpa*, in questa accezione, viene connessa al mancato rispetto della diligenza richiesta per

¹²⁴ R. FERCIA, *Criteri di responsabilità dell'exercitor. Modelli culturali dell'attribuzione del rischio e 'regime' della nozialità nelle azioni penali in factum contra nautas, caupones et stabularios*, Torino, 2002, p. 196.

¹²⁵ C.A. CANNATA, *Per lo studio della responsabilità per colpa nel diritto romano classico*, Milano, 1969, p. 285.

il caso concreto, ossia della mancata prestazione del *quale* e del *quantum diligentiae* richiesti in funzione dalla situazione concreta. Quindi si possono configurare vari gradi e livelli di diligenza, a seconda della situazione e delle circostanze che di volta in volta si presentano.

Il soggetto, per esonerarsi da responsabilità ed evitare di rispondere del danno, deve dare prova di aver adottato tutte le cautele e le misure idonee volte ad evitarlo, in quella situazione specifica¹²⁶.

La fattispecie concreta sembra configurare un caso in cui la parte deve *culpam praestare* ed è difficile far rientrare tutte le possibili cause di rottura della colonna nelle tecniche proprie di una supposta *ars* del vettore¹²⁷.

Infatti Gaio sembra fondare il suo ragionamento su un *periculum* “agganciato” alla *culpa* ed in particolare ad una *culpa*, che ha come nucleo essenziale il dovere di *praestare* una *diligentia* particolarmente accurata. I confini di questo dovere si evincono dal riferimento del giurista ad un soggetto *diligentissimus*, alludendo così al dovere di *observare* tutte le specifiche cautele e misure che il soggetto diligentissimo avrebbe adottato in quelle

¹²⁶ F.M. DE ROBERTIS, *La responsabilità contrattuale nel sistema della grande compilazione*, I, Bari, 1983, p. 214.

¹²⁷ CANNATA, *Per lo studio della responsabilità per colpa nel diritto romano classico*, cit., p. 285.

determinate circostanze. Nel passo tale dovere di diligenza è posto a carico sia del conduttore che di tutti i suoi ausiliari, ossia di coloro che, essendo stati nominati dallo stesso *conductor*, hanno partecipato materialmente alle operazioni di trasporto. Tuttavia, il solo *conductor* riveste la qualifica di parte contrattuale e di conseguenza la sua posizione risulta essere l'unica rilevante dal punto della configurazione delle ragioni del *periculum praestare*¹²⁸.

In capo al conduttore si riconosce questo particolare dovere di diligenza, a cui risulta necessariamente connessa la *culpa* dei collaboratori, che lui stesso ha provveduto a incaricare per il trasporto. Si configura una sorta di *vis abtractiva* della diligenza che attrae a sé il rischio della *fractio* della colonna avvenuta a seguito dell'altrui *culpa-negligentia*. Sulla base di questa attrazione del rischio nell'obbligazione di *praestare*, discende che il *conductor*, in virtù del rischio che si assume, che deve prestare a titolo di culpa, risponde anche del *periculum* della *fractio* dipendente dall'altrui negligenza. Questa conclusione si fonda sul rispetto del principio, più volte enunciato, che il *conductor* deve

¹²⁸ FERCIA, *La responsabilità per fatto di ausiliari nel diritto romano*, cit., p. 287.

adottare e rispettare, nell'esercizio della sua attività e nell'adempimento della prestazione che ha assunto, come modello di comportamento quello del soggetto *diligentissimus*, prestando una diligenza particolarmente metodica ¹²⁹.

Questo si può configurare come un rischio funzionale, che prospetta un'ipotesi in cui l'attribuzione del rischio, richiamando a sé il dovere di *diligentia*, concorre a concretizzare un criterio di responsabilità. Il pensiero di Gaio, partendo dal presupposto che tale rischio funzionale sia corollario oggettivo della colpa, ha come punto di arrivo il fatto di ritenere la negligenza altrui come fonte di responsabilità del *conductor*. Questo perché la stessa risulta astrattamente connessa con l'obbligazione di *diligentiam praestare*.

Partendo da tale presupposto, è ragionevole pensare che il *conductor* non ha solo un dovere di controllo sulla *res*, oggetto del contratto di trasporto, ma altresì un dovere di controllo sull'operato degli *homines*, che egli stesso ha nominato e del cui lavoro si è avvalso per adempiere la sua prestazione. In tal modo, configurandosi l'esistenza di una duplice sfera di

¹²⁹ FERCIA, *La responsabilità per fatto di ausiliari nel diritto romano*, cit., p. 287 e ss.

controllo, sulla *res* e sulle persone, si ha un ampliamento della prestazione richiesta al *conductor*. Quest'ultimo si vede attribuito il massimo grado di rischio, con conseguente estensione dell'obbligazione di *praestare*¹³⁰.

Detta estensione potrebbe giustificarsi per il fatto dell'intensa disponibilità materiale del bene oggetto del contratto di trasporto in capo al *conductor*; quest'ultimo deve organizzare l'esecuzione dell'obbligazione assunta con i propri mezzi e a proprio rischio, essendo l'unico soggetto che ha contratto personalmente l'obbligazione di *praestare*, che impone una particolare e accurata diligenza¹³¹.

Da questa premessa deriva che l'unico soggetto, in quanto parte contrattuale, a cui è imputabile la *fractio* è lo stesso *conductor*, che deve rispondere del danno provocato dal fatto dei collaboratori, che ha provveduto egli stesso a nominare e di cui si è avvalso nell'esercizio dell'impresa. Si tratta di una responsabilità che discende dal mancato esercizio del potere-dovere di controllo del conduttore sull'attività e sull'adempimento dei sui

¹³⁰ FERCIA, *La responsabilità per fatto di ausiliari nel diritto romano*, cit., p. 289.

¹³¹ FERCIA, *Criteri di responsabilità dell'exercitor, Modelli culturali dell'attribuzione del rischio e 'regime' della noxalità nelle azioni penali in factum contra nautas, caupones et stabularios*, cit., p. 199.

dipendenti, che operano all'interno della sua sfera di controllo¹³².

3.1 Il trasporto di colonne

Dal passo emerge un aspetto molto importante del commercio del marmo, in quanto nel caso di specie si tratta del trasporto di una colonna; pertanto da ciò si evince che il trasporto poteva avere ad oggetto non solo blocchi di marmo, ma anche colonne, quindi prodotti semilavorati, direttamente in cava, come anche le più recenti ricerche archeologiche sulle cave lunensi hanno dimostrato. Proprio negli ultimi anni si sono riportati alla luce una serie di semilavorati dotati di *notae lapicidinae*¹³³, che costituiscono la prova archeologica che anche nelle cave lunensi si praticava la semilavorazione di elementi architettonici direttamente in cava o nelle immediate vicinanze, così come è stato attestato per altri grandi centri importanti di produzione marmifera del Mediterraneo romano¹³⁴.

¹³² DE ROBERTIS, *La responsabilità contrattuale nel sistema della grande compilazione*, cit., p. 432.

¹³³ Rinvenute dal Prof. E. Dolci nelle cave di Gioia, nel Monte Strinato ed al Polvaccio.

¹³⁴ DOLCI, *Archeologia Apuana, Iscrizioni, Lavorazioni, cave antiche a Carrara*, cit., p. 49.

Nell'ultimo ventennio, sulle montagne di Carrara è tornata alla luce una cospicua quantità di prodotti marmorei d'epoca romana riguardanti l'industria marmifera lunense; in particolare, si tratta di reperti di carattere architettonico, quali basi, capitelli di varie dimensioni e colonne, che grazie a vari studi, possono essere datati in un'epoca compresa tra la fine del II e l'ultimo quarto del III sec. d.C., quindi tra l'ultima età degli imperatori Antonini e quella immediatamente successiva ai Severi¹³⁵.

La semilavorazione in cava presentava notevoli vantaggi quali: *in primis*, il risparmio nei viaggi fino al porto di imbarco e altresì di rendere più leggero e movimentabile il carico della nave *lapidaria*, che doveva trasportare il marmo. Tutto questo era garantito dall'officina che si occupava della semilavorazione direttamente in cava e che, selezionando il materiale mediante le *notae*, una sorta di marchio di qualità, dava vita ad un commercio di prodotti più evoluti rispetto al semplice materiale grezzo¹³⁶.

¹³⁵ E. DOLCI, *Sui marmi lunensi recentemente scoperti*, in "Quaderni del Centro Studi Lunensi", 8, Luni, 2004, p. 48.

¹³⁶ DOLCI, *Archeologia Apuana, Iscrizioni, Lavorazioni, cave antiche a Carrara*, cit., p. 105.



Ricostruzione ipotetica di una cava lunense secondo E. Dolci, con *l'officina* in piena attività; in primo piano gli attrezzi utilizzati per le operazioni di *caesura* del marmo e sullo sfondo manufatti architettonici semilavorati, da DOLCI, *Il parco archeologico delle cave antiche delle Alpi Apuane*, cit., p. 7.

Da alcuni studi recenti è stata evidenziata la presenza di grecanici su *notae lapicidinarum* lunensi e ciò andrebbe a confermare il ruolo fondamentale, nell'industria marmifera romana a Luni, delle maestranze greche altamente qualificate nelle tecniche di escavazione del marmo¹³⁷.

¹³⁷ DOLCI, *Archeologia Apuana, Iscrizioni, Lavorazioni, cave antiche a Carrara*, cit., p. 106.

4. Sul possibile naufragio di carichi di marmi: alcune considerazioni sulla *lex Rhodia de iactu*.

Nell'ambito delle trattazioni sul trasporto marittimo riveste un ruolo fondamentale, la *lex Rhodia*, una normativa che raccoglieva un complesso di usanze marittime praticate dagli abitanti di Rodi, conosciute nel Mediterraneo orientale ed utilizzate poi anche nell'ordinamento romano¹³⁸.

Nel corso dell'età classica, la *lex Rhodia* veniva considerata come fonte da cui estrapolare i principi generali concernenti il trasporto marittimo ed in particolare sulla base della stessa si cercavano di risolvere le questioni giuridiche derivanti dal *iactus mercium*¹³⁹.

Per delineare i confini di applicazione della *lex Rhodia de iactu* è necessario procedere all'analisi dei frammenti contenuti nel Digesto raccolti nel titolo secondo del libro quattordicesimo (*De lege Rhodia de iactu*). La giurisprudenza romana si è probabilmente ispirata alle consuetudini marittime raccolte in tale provvedimento, per cercare di costruire alcune regole

¹³⁸ CERAMI-PETRUCCI , *Diritto commerciale romano. Profilo storico*, cit., p. 258.

¹³⁹ G. PURPURA, *Studi romanistici in tema di diritto commerciale marittimo*, Messina, 1996, p. 24.

compatibili con l'ordinamento romano, volte a risolvere le questioni giuridiche che sorgevano a seguito dell'avaria di una nave.

In particolare, dalla rubrica e dal frammento di apertura del titolo, risulta che la *lex* contenesse una normativa circa le conseguenze giuridiche derivanti dal lancio in mare di parte del carico¹⁴⁰.

Inizierei pertanto con l'analizzare il passo D. 14.2.1, in cui il giurista Paolo riporta un caso di avaria, affermando che :

D.14.2.1: PAULUS libro secundo sententiarum. Lege Rhodia cavetur, ut, si levandae navis gratia iactus mercium factus est, omnium contributione sarciatur quod pro omnibus datum est.

D.14.2.1.: Paolo, nel libro secondo Dei pareri. Con la legge Rodia si dispone che, se è stato fatto il getto <a mare> di merci per alleggerire la nave <in caso di pericolo>, si risarcisca con il contributo di tutti il danno che è stato arrecato a beneficio di tutti.

Nella prima parte di questo frammento, tratto dal libro secondo delle Sentenze di Paolo ¹⁴¹, emerge che lo

¹⁴⁰ CERAMI-PETRUCCI , *Diritto commerciale romano. Profilo storico*, cit., p. 259.

¹⁴¹ *Pauli Sententiae* è un'opera risalente alla fine del III secolo o agli inizi del IV secolo, suddivisa in 5 libri, frutto del lavoro di una

scarico delle merci in mare era ritenuto lecito soltanto nel caso in cui fosse risultato necessario per la salvezza della nave, mentre era in navigazione. Da ciò si evince che si doveva trattare di una situazione reale di pericolo, fondata su circostanze concrete, non di un semplice timore per la salvezza della nave.

Dall'esame di questo testo e dei successivi contenuti all'interno del titolo D. 14.2., si è cercato di delineare i confini di questa problematica giuridica e si è arrivati a stabilire una serie di punti fermi in ordine al regime del *iactus mercium*: la necessità di far fronte ai problemi della navigazione, l'appartenenza delle merci gettate a più locatori e la ripartizione del danno fra tutti.

Per avere una visione chiara del regime vigente in ordine allo *iactus mercium*, è necessario che il primo frammento analizzato sia letto in combinazione con il passo successivo, D.14.2.2., dello stesso giurista Paolo:

D.14.2.2.: Idem, Libro tringensimo quarto ad edictum. Si laborante nave iactus factus est, amissarum mercium domini, si merces vehendas locaverant, ex locato cum magistro navis agere debent: is deinde cum reliquis, quorum merces salvae sunt, ex conducto, ut detrimentum

giurisprudenza anonima, rivolta alla semplificazione ed alla sistematizzazione del materiale giuridico esistente, per facilitarne la conoscenza e l'applicazione.

pro portione communicetur, agere potest. Servius quidem respondit ex locato agere cum magistro navis debere, ut ceterorum vectorum merces retineat, donec portionem damni praestant. Immo etsi non retineat merces magister, ultro ex locato habiturus est actionem cum vectoribus.

D.14.2.2.: Paolo, nel libro trentaquattresimo all'Editto. Se, trovandosi la nave in difficoltà, è stato fatto il getto <a mare di merci>, i proprietari delle merci perse, se le avevano locate da trasportare, devono esercitare l'azione di locazione contro il comandante della nave; questi, poi, può esercitare l'azione di conduzione contro i rimanenti <locatori>, le merci dei quali si sono salvate, in modo che il pregiudizio sia reso comune in proporzione. Invero, Servio ha dato il responso che <i proprietari delle merci perse> devono esercitare l'azione di locazione contro il comandante della nave, affinché trattenga le merci di tutti gli altri passeggeri, finché essi non prestino la propria porzione di risarcimento del danno.

Dal frammento emerge, come anticipato, che lo scarico in mare delle merci poteva avvenire soltanto nella circostanza in cui ciò si fosse reso necessario ai fini della salvezza della nave e del relativo carico. Tale circostanza

di pericolo comportava la liceità dello *iactus mercium*, facendo venir meno la responsabilità dell'armatore o del *magister navis* che effettuavano il trasporto; ma i titolari delle merci oggetto dello *iactus* non ne sopportavano integralmente la perdita.

Infatti, il punto fondamentale del pensiero di Paolo è il riconoscimento del sistema della riparazione, in base al quale il danno subito, in seguito al getto di alcune merci a mare, andava distribuito tra tutti i locatori, anche quelli le cui merci si erano salvate. In tal modo si configurava un regime di tutela dei locatori titolari delle merci gettate in mare, in quanto la ripartizione del danno tra tutti consentiva loro di non accollarsi integralmente il rischio della perdita¹⁴².

Partendo da questa premessa, l'idea del giurista sembra essere quella che nel caso di pericolo, in cui si renda necessario alleggerire la nave mediante il getto in mare delle merci, il danno che ne derivi dovrà essere ripartito tra tutti i proprietari delle merci caricate, anche di quelle che si sono salvate.

Alla base di questo ragionamento si pone il principio ai sensi del quale lo *iactus mercium*, che si è reso

¹⁴² CERAMI-PETRUCCI , *Diritto commerciale romano. Profilo storico*, cit., p. 260.

necessario, se, da un lato, ha provocato un danno ad alcuni soggetti, dato dalla perdita delle loro merci, gettate a mare, dall'altro, ha permesso ad altri di trarne beneficio, vedendosi salvaguardate le loro *res*.

Procedendo ad un'analisi del passo si possono configurare due distinti rapporti: da una parte, il rapporto tra proprietari delle merci gettate con il comandante della nave e, dall'altra, il rapporto tra il comandante della nave e dei proprietari delle merci che sono state salvate.

In merito al primo rapporto, sorto sulla base della stipulazione del contratto di trasporto, i titolari delle merci gettate, in quanto locatori, potevano agire, contro l'armatore o il *magister navis*, con l'azione di locazione, *actio ex locato*.

In merito al secondo rapporto, l'armatore o il *magister navis* avrebbe poi agito, in via di regresso, contro i locatori, titolari delle merci che si erano salvate, esercitando l'azione di conduzione, *actio ex conducto*.

Creando questo regime, si voleva far in modo che il danno fosse distribuito tra tutti i proprietari delle merci caricate, che avevano tratto beneficio dal lancio; quindi tra questi rientravano anche proprietari di cose che non

appesantivano la struttura della nave, ma che, a seguito dello *iactum mercium*, si erano salvate.

Il passo riporta anche il responso del giurista Servio Sulpicio Rufo¹⁴³, che sostiene che l'armatore o il *magister navis* poteva esercitare anche un diritto di ritenzione, *ius retentionis*; il riconoscimento di questo diritto comportava che il comandante della nave avrebbe trattenuto presso di sé le merci dei vettori giunte a destinazione, fino a che questi ultimi non avessero liquidato la porzione di danno gravante su di loro. Nel caso in cui il comandante non avesse esercitato tale diritto di ritenzione, i locatori delle merci gettate avrebbero potuto costringerlo a farlo, mediante l'esperimento dell'*actio locati*¹⁴⁴.

Dalle numerose scoperte archeologiche subacquee, nel Mar Mediterraneo, che negli ultimi cinquant'anni hanno riportato alla luce antichi carichi di marmi, sia lavorati (sarcofagi, capitelli, statue...) che semilavorati, di *naves lapidariae* naufragate a seguito di eventi atmosferici, grazie alle quali si è arrivati anche a ricostruire le cosiddette "rotte del marmo", siamo in grado

¹⁴³ Servio Sulpicio Rufo: uomo politico e giurista romano del I sec. a.C.

¹⁴⁴ CERAMI-PETRUCCI , *Diritto commerciale romano. Profilo storico*, cit., p. 260.

di valutare meglio le implicazioni giuridiche di questi eventi.

Da questa premessa si potrebbe pensare che nel caso di navi con carichi di marmi, in circostanze di pericolo, che rendevano necessario un alleggerimento della nave, si configurasse una situazione di *iactus* dei marmi stessi. Questo potrebbe trovare una spiegazione nel fatto che, in tali circostanze, le prime merci che venivano gettate erano quelle più pesanti, che andavano a gravare sulla struttura della nave, quindi blocchi, colonne, manufatti marmorei.

Muovendo da questa premessa, un aspetto molto importante, in merito al trasporto dei marmi e sul possibile *iactus mercium*, si potrebbe desumere dall'analisi del frammento del Digesto che affronta un caso peculiare di trasporto, in cui sono stivate sulla nave merci di varia natura e di vario peso.

Da questo passo si possono estrapolare i principi generali posti alla base della *lex Rhodia de iactu*, quindi applicabili a tutti i tipi di trasporto e di carichi, e perciò anche nel caso dei marmi.

Passiamo ad analizzare il passo:

D.14.2.2.2 : Idem, libro trigesimo quarto ad edictum.

Cum in eadem nave varia mercium genera complures mercatores coegissent praetereaque multi vectores servi liberique in ea navigarent, tempestate gravi orta necessario iactura facta erat: quaesita deinde sunt haec: an omnes iactarum praestare oporteat et si qui tales merces imposuissent, quibus navis non oneraretur, velut gemmas margaritas? et quae portio praestanda est? Et an etiam pro liberis capitibus dari oporteat? et qua actione ea res expediri possit? Placuit omnes, quorum interfuisset iacturum fieri, conferre oportere, quia tributum ob id servatae res deberent: itaque dominum etiam navis pro portione obligatum esse. Iacturae summam pro rerum pretio distribui oportet.

D.14.2.2.2.: Lo stesso <Paolo>, nel libro trentaquattresimo All'editto. Avendo più mercanti stivato su una stessa nave vari generi di merci e, inoltre, navigando in essa molti passeggeri, sia servi che liberi, sorta una violenta tempesta, per necessità era stato fatto il getto <di merci a mare>. In seguito, sono stati posti i seguenti quesiti: devono tutti rispondere <per una porzione di danno derivato dal> getto <a mare> , ed

anche se alcuni avessero caricato merci tali da non appesantire la nave, come gemme o perle? E per quale porzione di danno devono rispondere? E si deve rispondere <per il danno> anche delle persone libere finite in mare? E con quale azione si potrebbe risolvere questa situazione? Parve bene che tutti coloro, nel cui interesse fu fatto il getto <a mare>, debbano mettere in comune <il danno>, perché le cose salvate debbono un contributo per questo; pertanto anche il proprietario della nave è obbligato proporzionalmente. La somma <per risarcire il danno> del getto <a mare> deve essere distribuita in rapporto al valore delle cose <salvate>.

Il caso concreto sottoposto all'attenzione del giurista Paolo si presenta come una fattispecie di trasporto, in cui più mercanti abbiano caricato sulla nave varie tipologie di merci: quindi potrebbero essere state sia merci piccole e leggere (come gemme e pietre) sia cose che invece andavano ad appesantire la struttura della nave, come statue, ornamenti, e così via.

La questione giuridica sorge in merito all'identificazione dei soggetti che devono contribuire alla riparazione del danno, avvenuto a seguito del getto a

mare di alcune merci, ed alla misura in cui ogni soggetto deve rispondere.

Il quesito sottoposto al giurista è se alla ripartizione del danno debbano concorrere anche coloro, le cui merci, aventi un peso non significativo, non andavano ad appesantire la nave.

Secondo Paolo, tutti coloro che hanno stivato le proprie merci sulle nave, indipendentemente dalla dimensione e dal peso, devono rispondere in comune del danno, in quanto anche i titolari di merci di piccole dimensioni (gemme o pietre) hanno tratto comunque vantaggio e beneficio dal getto a mare delle altre.

La risposta di Paolo trova fondamento nel principio generale in base al quale tutti coloro che hanno tratto beneficio, vedendo salvaguardati i loro beni, da una perdita subita da altri, devono contribuire al risarcimento. Quindi non è ritenuto un fattore rilevante ai fini dell'imputabilità del rischio della perdita, il peso delle merci e il loro contributo al peso totale della nave; di conseguenza si può presumere che, anche nel caso di soggetti che abbiano caricato merci di notevole dimensione e peso, quali colonne, manufatti di marmo, siano tenuti a contribuire nella stessa misura di coloro

che hanno caricato merci di minor peso, quali gemme e gioielli. In questo modo i proprietari dei marmi, che fossero stati gettati a mare in caso di necessità, per salvare la nave, non avrebbero dovuto sopportare integralmente il danno subito.

Viene anche riconosciuto un dovere del proprietario della nave di contribuire alla riparazione del danno, in quanto anche quest'ultimo grazie al getto, ha salvaguardato la sua imbarcazione.

L'ammontare del danno doveva essere commisurato sulla base delle cose che si erano salvate, intendendo con ciò il loro valore venale¹⁴⁵.

¹⁴⁵ CERAMI-PETRUCCI , *Diritto commerciale romano. Profilo storico*, cit., p. 260.

INDICE DELLE PRINCIPALI

FONTI CITATE

FONTI GIURIDICHE ANTICHE

Corpus iuris civilis (Corpo del diritto civile)

Digesta

4.9.3.1	80
8.4.13.1	56, 57
14.1.1.12	81
14.2	95
14.2.1	94
14.2.2	95, 96
14.2.2.2	101
14.2.10	80
14.3.11.3	79
18.1.77	48
19.2.13.1	81

19.2.25.7	12, 81, 82
19.5.5.1	81
20.4.21.1	62, 63

Codex Theodosianus (Codice Teodosiano)

10.19.10	60, 61
----------	--------

FONTI NON GIURIDICHE ANTICHE

Livio

Ad Urbe Condita

XXXIV, 8,4	24
------------	----

Plinio il Vecchio

Naturalis Historia

III, 20,138	18 nt. 9
XXXV, 34	18 nt. 7
XXXVI, 7	21 nt. 18
XXXVI, 125	8

Strabone

Geographia

V, 2,5

4, 23

Svetonio

De vita Caesarum

Tiberio

49

32 nt. 40

49,2

36

Bibliografia

AMBROGI, A., *Labra di età romana in marmi bianchi e colorati*, Roma, 2005.

ANGELI BERTINELLI, M.G., *Lunensia Antiqua*, Roma, 2011.

AA.VV., *Il marmo ieri e oggi, storia illustrata dell'industria più antica del mondo*, V edizione, Carrara, 2008.

BIANCHINI, M., *Attività commerciali fra privato e pubblico in età imperiale*, in *Fides Humanitas Ius, Studi in Onore di Luigi Labruna, I*, Napoli, 2007.

BRUNO, M., *Considerazioni sulle cave, sui metodi di estrazione, di lavorazione e sui trasporti*, in "I marmi colorati della Roma Imperiale" a cura di M. De Nuccio e L. Ungaro, Roma, 2002.

BRUZZA, L., *Dissertazioni della Pontificia Accademia Romana di Archeologia sui marmi lunensi*, Roma, 1884.

CANNATA, C.A., *Per lo studio della responsabilità per colpa nel diritto romano classico*, Milano, 1969.

CANNATA, C.A., *Sul problema della responsabilità nel diritto privato romano*, Catania, 1996.

CERAMI P. – PETRUCCI A., *Diritto commerciale romano. Profilo storico*, terza edizione, Torino, 2010.

DE ROBERTIS, F.M., *La responsabilità contrattuale nel sistema della grande compilazione*, I, Bari, 1983.

DE SALVO, L., *Economia privata e pubblici servizi nell'impero romano. I corpora naviculariorum*, Messina, 1992.

DOLCI, E., *Il marmo nella civiltà romana: la produzione e il commercio*, in *Atti del Seminario internazionale Marmi e macchine*, a cura di Enrico Dolci, Carrara, 1989.

DOLCI, E., *Archeologia Apuana, Iscrizioni, Lavorazioni, cave antiche a Carrara*, Carrara, 2003.

DOLCI, E., *Carrara, cave antiche. Materiali archeologici*, Viareggio, 1980.

DOLCI, E., *Il parco archeologico delle cave antiche delle Alpi Apuane*, Firenze, 1995.

DOLCI, E., *Imperatori, imprenditori e schiavi nelle attività marmifere di Luni romana*, in "Atti e memorie" della *Deputazione di storia patria per le antiche provincie modenesi – serie XI, Vol. XXII*, Modena, 2000.

DOLCI, E., *Storia delle cave lunensi*, in *Mostra marmo lunense, cave romane e materiali archeologici*, Carrara, 1982.

DOLCI, E., *Sui marmi lunensi recentemente scoperti*, in "Quaderni del Centro Studi Lunensi", 8, Luni, 2004.

- DUBOIS, C., *Étude sur l'administration et l'exploitation des carrières marbres, porphyre, granit, etc. dans le monde romain*, Paris, 1908.
- FERCIA, R., *Criteri di responsabilità dell'exercitor. Modelli culturali dell'attribuzione del rischio e 'regime' della nozialità nelle azioni penali in factum contra nautas, caupones et stabularios*, Torino, 2002.
- FERCIA, R., *La responsabilità per fatto di ausiliari nel diritto romano*, Padova, 2008.
- GANDOLFI, G., *Studi sull'interpretazione degli atti negoziali in diritto romano*, Milano, 1966.
- GNOLI, R., *Marmora Romana*, Roma, 1988.
- HIRT, A.M., *Imperial mines and quarries in the Roman world, organizational aspect 27 BC-AD 235*, Oxford, 2010.
- KLAPISCH-ZÜBER, C., *Les maîtres du marbre, Carrare 1300-1600*, Paris, 1969.
- LEVI M.A – FORABOSCHI D., *Storia Romana: il Mediterraneo dai popoli italici agli arabi in Italia*, Bologna, 2004.
- MARCHETTI, F., *Le cave. Dal diritto romano alle leggi regionali*, Carrara, 1995.
- MARRONE, M., *Istituzioni di diritto romano*, Torino, 1994.

NEGRI, G., *Diritto minerario romano, I. Studi esegetici sul regime delle cave private nel pensiero dei giuristi classici*, Milano, 1985.

NEGRI, G., *Sulle "concessioni" minerarie nel diritto romano*, in *"Atti del Congresso internazionale sui rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione nell'esperienza storico-giuridica"*, Torino, 1997.

PENSABENE, P., *Le vie del marmo, I blocchi di cava di Roma e di Ostia: Il fenomeno del marmo nella Roma antica*, Roma, 1995.

PENSABENE, P., *Amministrazione dei marmi e sistema distributivo nel mondo romano*, in *"Marmi antichi"* di G. Borghini, Roma, 1992.

PENSABENE, P., *Il fenomeno del marmo nel mondo romano*, in *"I marmi colorati della Roma Imperiale"* a cura di M. De Nuccio e L. Ugaro, Roma, 2002.

PENSABENE, P., *Il fenomeno del marmo nella Roma tardo-repubblicana e imperiale*, in *"Marmi antichi II: cave e tecnica di lavorazione provenienza e distribuzione"*, Roma, 1998.

PENSABENE, P., *Sull'impiego del marmo di Cap de Garde, condizioni giuridiche e significato economico delle cave in*

età imperiale, in Studi miscellanei, 22, in memoria di Giovanni Beccati, Roma, 1975.

PETRUCCI, A., *Lezioni di diritto pubblico romano, I, Pisa, 2011.*

PETRUCCI, A., *Lezioni di diritto pubblico romano, II, Pisa, 2011.*

PETRUCCI, A., *Per una storia della protezione dei contraenti con gli imprenditori, Torino, 2007.*

PURPURA, G., *Studi romanistici in tema di diritto commerciale marittimo, Messina, 1996.*

RICKMAN, G., *Roman Granaries and Store Buildings, Cambridge, 1971.*

SALERNO, F., *“Ad metalla”. Aspetti giuridici del lavoro in miniera, Napoli, 2003.*

SCAPINI, N., *I limiti legali della proprietà nell'evoluzione storica del diritto romano, Parma, 1998.*